

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 37

51° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

9 febbraio 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
------------------------------	----------	--------

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

2008/C 37/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 22 del 26.1.2008	1
--------------	--	---

V *Avvisi*


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2008/C 37/02	Causa C-481/07 P: Ricorso proposto il 2 novembre 2007 da SELEX Sistemi Integrati SpA, già Alenia Marconi Systems SpA, avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 29 agosto 2007 nella causa T-186/05, SELEX Sistemi Integrati SpA/Commissione delle Comunità europee	2
2008/C 37/03	Causa C-496/07: Ricorso proposto il 14 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica ceca	3
2008/C 37/04	Causa C-500/07 P: Ricorso proposto il 19 novembre 2007 dal Territorio Energia Ambiente SpA (TEA) avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), del 17 settembre 2007 nella causa T-175/07, Territorio Energia Ambiente SpA/Commissione delle Comunità europee	3

IT


<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2008/C 37/05	Causa C-501/07 P: Ricorso proposto il 19 novembre 2007 da S.A.B.A.R. SpA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), del 17 settembre 2007 nella causa T-176/07, S.A.B.A.R. SpA/Commissione delle Comunità europee	4
2008/C 37/06	Causa C-505/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 19 novembre 2007 — Compañía Española de Comercialización de Aceite, Sociedad Anónima/ Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC) e Administración del Estado	5
2008/C 37/07	Causa C-506/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de La Coruña (Spagna) il 20 novembre 2007 — Lubricantes y Carburantes Galaicos, S.L. (Lubricarga)/Petrogal Española S.A., ora «GALP Energía España SAU»	6
2008/C 37/08	Causa C-509/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo (Italia) il 21 novembre 2007 — Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA	7
2008/C 37/09	Causa C-516/07: Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/ Regno di Spagna	8
2008/C 37/10	Causa C-518/07: Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica federale di Germania	8
2008/C 37/11	Causa C-519/07 P: Ricorso proposto il 22 novembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-348/03, Koninklijke Friesland Foods NV (già Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV)/ Commissione delle Comunità europee	9
2008/C 37/12	Causa C-521/07: Ricorso proposto il 23 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/ Regno dei Paesi Bassi	10
2008/C 37/13	Causa C-522/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Düsseldorf (Germania) il 22 novembre 2007 — Dinter GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf	10
2008/C 37/14	Causa C-524/07: Ricorso proposto il 26 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica d'Austria	11
2008/C 37/15	Causa C-525/07 P: Ricorso proposto il 27 novembre 2007 da Philippe Combescot avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), del 12 settembre 2007 nella causa T-249/04, Combescot/Commissione	12
2008/C 37/16	Causa C-526/07 P: Ricorso proposto il 27 novembre 2007 da Philippe Combescot avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), del 12 settembre 2007 nella causa T-250/04, Combescot/Commissione	12
2008/C 37/17	Causa C-529/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 28 novembre 2007 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Franz Hauswirth GmbH	13
2008/C 37/18	Causa C-530/07: Ricorso proposto il 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica portoghese	14
2008/C 37/19	Causa C-531/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 29 novembre 2007 — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft/LIBRO Handelsgesellschaft mbH	14
2008/C 37/20	Causa C-533/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 29 novembre 2007 — Fondazione privata Falco e Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst	15




<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2008/C 37/21	Causa C-534/07 P: Ricorso proposto il 30 novembre 2007 dalla William Prym GmbH & Co. KG e dalla Prym Consumer GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-30/05, William Prym GmbH & Co. KG e Prym Consumer GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee	16
2008/C 37/22	Causa C-538/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 3 dicembre 2007 — Assitur Srl/Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano	16
2008/C 37/23	Causa C-539/07: Ricorso presentato il 30 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica italiana	17
2008/C 37/24	Causa C-540/07: Ricorso presentato il 30 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica italiana	17
2008/C 37/25	Causa C-542/07 P: Ricorso proposto il 30 novembre 2007 dalla Imagination Technologies Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 20 settembre 2007, causa T-461/04, Imagination Technologies Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)	18
2008/C 37/26	Causa C-543/07: Ricorso proposto il 3 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	18
2008/C 37/27	Causa C-544/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Repubblica di Polonia) il 4 dicembre 2007 — Uwe Rüffler/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu — Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu	19
2008/C 37/28	Causa C-550/07 P: Ricorso proposto l'8 dicembre 2007 da Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 settembre 2007, causa T-253/03: Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd/Commissione delle Comunità europee	19
2008/C 37/29	Causa C-552/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l'11 dicembre 2007 — Commune de Sausheim/Pierre Azelvandre	20
2008/C 37/30	Causa C-556/07: Ricorso proposto il 13 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica francese	20
2008/C 37/31	Causa C-559/07: Ricorso proposto il 17 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica ellenica	21

Tribunale di primo grado

2008/C 37/32	Causa T-133/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2007 — Schering-Plough/ Commissione e EMEA (Ricorso di annullamento — Irricevibilità parziale — Interesse ad agire — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere)	22
2008/C 37/33	Causa T-345/05 R III: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 22 novembre 2007 — V/Parlamento («Procedimento sommario — Revoca dell'immunità di un membro del Parlamento europeo — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Assenza del fumus boni juris»)	22
2008/C 37/34	Causa T-120/07 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 11 ottobre 2007 — MB Immobilien/Commissione («Procedimento sommario — Aiuti di Stato nei nuovi Länder — Obbligo di recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Urgenza — Ponderazione degli interessi»)	23




<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2008/C 37/35	Causa T-349/07 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2007 — FMC Chemical e a./Commissione (Procedimento sommario — Direttiva 97/414/CEE — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità — Mancanza dell'urgenza)	23
2008/C 37/36	Causa T-350/07 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2007 — FMC Chemical e a./Commissione («Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità — Difetto di urgenza»)	23
2008/C 37/37	Causa T-429/07: Ricorso proposto il 27 novembre 2007 — BP Aromatics/Commissione	24
2008/C 37/38	Causa T-431/07: Ricorso proposto il 26 novembre 2007 — Gebr. Heller Maschinenfabrik/UAMI — Fernández Martinez (HELLER)	24
2008/C 37/39	Causa T-434/07: Ricorso proposto il 28 novembre 2007 — Volvo Trademark Holding/UAMI — Grebenschikova (SOLVO)	25
2008/C 37/40	Causa T-435/07: Ricorso proposto il 29 novembre 2007 — New Look/UAMI (NEW LOOK)	25
2008/C 37/41	Causa T-438/07: Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Spa Monopole/UAMI — De Francisco Import (SpagO)	26
2008/C 37/42	Causa T-439/07: Ricorso proposto il 4 dicembre 2007 — Coats Holdings/Commissione	26
2008/C 37/43	Causa T-441/07: Ricorso proposto il 29 novembre 2007 — Ryanair/Commissione	27
2008/C 37/44	Causa T-442/07: Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Ryanair/Commissione	28
2008/C 37/45	Causa T-444/07: Ricorso proposto il 5 dicembre 2007 — Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise/Commissione	29
2008/C 37/46	Causa T-445/07: Ricorso proposto il 7 dicembre 2007 — Berning & Söhne/Commissione	30
2008/C 37/47	Causa T-446/07: Ricorso proposto il 7 dicembre 2007 — Royal Appliance International GmbH/UAMI — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx)	30
2008/C 37/48	Causa T-447/07: Ricorso proposto il 5 dicembre 2007 — Scovill Fasteners/Commissione	31
2008/C 37/49	Causa T-449/07: Ricorso proposto il 3 dicembre 2007 — Rotter/UAMI (EU-BRUZZEL)	31
2008/C 37/50	Causa T-450/07: Ricorso proposto il 3 dicembre 2007 — Harwin International/UAMI — Cuadrado (Pickwick)	32
2008/C 37/51	Causa T-451/07: Ricorso proposto il 10 dicembre 2007 — WellBiz/UAMI — Wild (WELLBIZ)	32
2008/C 37/52	Causa T-453/07: Ricorso proposto l'11 dicembre 2007 — Dylig Italia/UAMI — GSI Office Management (IP Manager)	33
2008/C 37/53	Causa T-105/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — Sandoz/Commissione	33
2008/C 37/54	Causa T-329/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2007 — UPS Europe e UPS Deutschland/Commissione	33



Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2008/C 37/55	Causa F-57/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 7 novembre 2007 — Hinderyckx/Consiglio (Dipendenti — Promozione — Esercizio di promozione 2005 — Mancata iscrizione nell'elenco dei dipendenti promossi — Violazione dell'art. 45 dello Statuto — Scrutinio per merito comparativo — Rapporti informativi redatti da istituzioni diverse)	34
2008/C 37/56	Causa F-88/07: Ricorso proposto il 29 agosto 2007 — Domínguez González/Commissione	34
2008/C 37/57	Causa F-135/07: Ricorso proposto il 30 ottobre 2007 — Smadja/Commissione delle Comunità europee	35



IV

*(Informazioni)***INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA****CORTE DI GIUSTIZIA**

(2008/C 37/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 22 del 26.1.2008

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 8 del 12.1.2008

GU C 315 del 22.12.2007

GU C 297 dell'8.12.2007

GU C 283 del 24.11.2007

GU C 269 del 10.11.2007

GU C 247 del 20.10.2007

Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso proposto il 2 novembre 2007 da SELEX Sistemi Integrati SpA, già Alenia Marconi Systems SpA, avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 29 agosto 2007 nella causa T-186/05, SELEX Sistemi Integrati SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-481/07 P)

(2008/C 37/02)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: SELEX Sistemi Integrati SpA, già Alenia Marconi Systems SpA (rappresentanti: F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

- Annnullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado del 29 agosto 2007, nella causa T-186/05, e rinviare la causa al Tribunale affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornire;
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quelle di cui al procedimento T-186/05.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della proprie conclusioni, la ricorrente fa valere:

- a) l'errata esclusione dalla nozione di danno indennizzabile delle spese legali sostenute nell'ambito della causa T-155/04. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale ha:
 - erroneamente inteso il ricorso per risarcimento danni come un tentativo per «ribaltare la decisione sulle spese stabilita nella sentenza» relativa alla causa T-155/04;
- erroneamente interpretato gli artt. 87 e seguenti RPT in relazione ai principi in materia di risarcimento del danno;
- erroneamente ritenuto che la giurisprudenza Montorio fosse applicabile al caso in esame;
- b) l'errore del Tribunale per aver escluso dalla nozione di danno indennizzabile le spese legali sostenute nell'ambito dei procedimenti amministrativi precontenziosi. L'errore del Tribunale risiede, ad avviso della ricorrente, nell'interpretare ed applicare gli artt. 87 e seguenti del regolamento di procedura in relazione ad una fattispecie risarcitoria, la quale è del tutto estranea al loro ambito di applicazione;
- c) lo snaturamento e travisamento degli elementi di prova forniti dalla ricorrente. Il Tribunale non avrebbe correttamente analizzato il fascicolo fornito dal ricorrente e gli allegati in esso contenuti;
- d) l'illogicità e contraddittorietà della motivazione e la violazione della giurisprudenza comunitaria in materia di risarcimento del danno. Il Tribunale non ha, infatti, correttamente applicato i principi affermati nelle sentenze *Mulder* (cause riunite C-104/89 e C-37/90) (¹) e *A graz* (causa C-243/05 P) (²);
- e) la violazione dell'art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale. Ad avviso della ricorrente, una corretta interpretazione di tale disposizione non richiede che il ricorso debba «necessariamente» contenere le offerte di prova, ma che, al contrario, la disposizione si fonda sul concetto di «possibilità», nel senso di obbligare la parte a fornire le prove solo qualora ciò sia possibile;
- f) il difetto di motivazione relativo al risarcimento del danno sofferto dalla ricorrente per la violazione del principio della durata ragionevole del procedimento amministrativo. Il Tribunale non ha, infatti, motivato il rigetto della richiesta di risarcimento in relazione a tale specifica violazione sollevata dalla ricorrente;

g) il travisamento degli argomenti e degli elementi di prova nonché la motivazione illogica e contraddittoria con la giurisprudenza comunitaria in materia di risarcimento del danno morale. Il Tribunale non poteva utilizzare gli argomenti concernenti esclusivamente l'esclusione o la mancata aggiudicazione delle gare di fornitura per rigettare la domanda di risarcimento relativa alla violazione del principio della durata ragionevole del procedimento amministrativo o la violazione dei doveri di vigilanza da parte della Commissione.

(¹) Sentenza del 27 gennaio 2000, Racc. 2000, p. I-203.

(²) Sentenza del 9 novembre 2006, Racc. 2006, p. I-10833.

Ricorso proposto il 14 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-496/07)

(2008/C 37/03)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e M. Šimerdová, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, per il fatto che la normativa nazionale ceca esige il possesso della cittadinanza ceca per ricoprire la posizione di capitano di navi battenti bandiera ceca, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 39 del Trattato CE;
- condannare Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso supra menzionato si fonda sui seguenti argomenti:

La normativa nazionale ceca (legge n. 62/2000 Sb.) impone all'armatore l'obbligo di garantire che il comandante di una nave battente bandiera ceca sia cittadino ceco.

A parere della Commissione delle Comunità europee, tale requisito, chiaro e del tutto incondizionato, del possesso della cittadinanza ceca è in contrasto con le conclusioni cui è giunta la Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-405/01 (¹) e C-47/02 (²). La Commissione rinvia in particolare alle conclusioni di cui al punto 44 della sentenza nella causa C-405/01 e al punto 63 della sentenza nella causa C-47/02. Il requisito, previsto nel diritto ceco, del possesso della cittadinanza ceca per il comandante di una nave ha carattere assoluto. Le pertinenti disposizioni del diritto ceco non prendono in considerazione in che modo e in quale limiti il comandante di

una nave eserciti effettivamente poteri che includono l'esercizio di un potere d'imperio, come prescrive la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee supra menzionata. La mera circostanza che il diritto ceco affidi al comandante di una nave battente bandiera ceca un potere rientrante nell'ambito dell'esercizio di uno potere pubblico non è sufficiente per giustificare un'eccezione alla libera circolazione dei lavoratori prevista all'art. 39, n. 4, del Trattato CE.

La Commissione delle Comunità europee ritiene che la Repubblica ceca abbia l'obbligo di adeguare la sua normativa nazionale alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee anche se (secondo le affermazioni della Repubblica ceca) attualmente nessuna nave batte bandiera ceca.

(¹) Sentenza della Corte di giustizia 30 settembre 2003, causa C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española contro Administración del Estado, Racc. pag. I-391, riguardante la normativa nazionale spagnola che imponeva il requisito della cittadinanza spagnola per i posti di capitano e di comandante in seconda delle navi battenti la sua bandiera nazionale.

(²) Sentenza della Corte di giustizia 30 settembre 2003, causa C-47/02, Albert Anker, Klaas Ras e Albertus Snoek contro Bundesrepublik Deutschland, Racc. pag. I-447, riguardante la normativa nazionale tedesca che imponeva il requisito della cittadinanza tedesca per i posti di capitano delle navi battenti la sua bandiera nazionale nella «piccola navigazione» («Kleine Seeschiffahrt»).

Ricorso proposto il 19 novembre 2007 dal Territorio Energia Ambiente SpA (TEA) avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), del 17 settembre 2007 nella causa T-175/07, Territorio Energia Ambiente SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-500/07 P)

(2008/C 37/04)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Territorio Energia Ambiente SpA (TEA) (rappresentanti: E. Coffrini e F. Tesauro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

- Annnullare e/o riformare in toto la pronuncia del Tribunale di primo grado oggetto del presente ricorso in grado di appello, con ogni conseguente pronuncia di legge e di giustizia.
- Accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Mediante la decisione della Commissione 5 giugno 2002⁽¹⁾, riguardante «l'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati a favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico», è stato dichiarato aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune il regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto dell'art. 3, comma 70, Legge n. 549/1995, art. 66, comma 14, D.L. n. 331/1993, come convertito e modificato, in favore delle s.p.a. a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali. La decisione della Commissione non ha riguardato società particolari, ma è stata estesa alle società costituite ai sensi dell'art. 22, Legge 241/1990, con capitale a maggioranza pubblica. Non è stata, pertanto, notificata ad alcuna società (e non alla ricorrente) non avendo destinatari individuati in modo specifico. Lo Stato italiano, mediante D.L. n. 10 del 15 febbraio 2007 ha data attuazione alla decisione sopra menzionata, affidando il compito del recupero alle Agenzie delle Entrate. Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate di Mantova, in data 29 marzo 2007, ha notificato alla società ricorrente comunicazione-ingiunzione per la somma, per capitale, di 1 748 289,75 EUR oltre ad interessi per 912 180,64 EUR.

Sennonché, la società ricorrente non è a capitale in maggioranza pubblico, ma totalmente pubblico, per cui ad essa non possono riferirsi «le considerazioni della Commissione e la sua decisione».

Essa è affidataria in house dei servizi pubblici locali, già dal Comune di Mantova dati in gestione alla azienda municipalizzata (ASM), trasformata, ai sensi della L. 127/97, nella società ricorrente.

La medesima gestisce i servizi pubblici in regime di privativa, in un ambito essenzialmente locale, senza poter influire sulla libera concorrenza, che non può esistere non esistendo il mercato.

Una società totalmente a capitale pubblico non è altro che un organo indiretto dei Comuni soci, che sono i veri destinatari dell'aiuto fiscale, contestato dalla Commissione.

Per ragioni oggettive e soggettive, dunque, la esenzione fiscale accordata alla ricorrente non è classificabile come indebito aiuto di Stato, in contrasto con le previsioni dell'art. 87 del Trattato.

Per le ragioni sintetizzate è stato proposto ricorso innanzi al Tribunale di primo grado, avverso la decisione della Commissione sopra menzionata, radicando la causa T-175/07, assegnata alla Quarta Sezione, che è stata decisa mediante ordinanza di irricevibilità del Tribunale del 17 settembre 2007, motivata per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 230, comma 5, Trattato CE, per cui il ricorso di annullamento avrebbe dovuto essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto impugnato, dalla sua notifica al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza, secondo l'art. 102, n. 1, del Regolamento di Procedura CE.

Si ritiene tale assunto privo di fondamento, anche alla luce delle sentenze 17 settembre 1980 (730/79)⁽²⁾; del 14 novembre 1984 (323/82)⁽³⁾; del 12 dicembre 1996 (T-358/94)⁽⁴⁾ e, soprattutto, della pronuncia della Terza Sezione, del 23 febbraio

2006, nella causa C-346/03⁽⁵⁾, per cui, con il proponendo ricorso chiede la riforma.

Il ricorso innanzi al Tribunale di Primo Grado, infatti, è stato presentato non appena la società ricorrente ha avuto conoscenza di essere fra i destinatari della decisione della Commissione, ossia quando ha ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali emesse dalla Agenzia delle Entrate.

Si ritiene, poi, quale altro motivo di impugnazione della ordinanza del Tribunale di primo grado, che tale provvedimento abbia concretizzato una erronea applicazione dell'art. 225 del Trattato.

La domanda di annullamento della decisione della commissione, infatti, è da ritenersi intimamente connessa con la richiesta inerente il non assoggettamento alla decisione stessa, per cui si chiede la riforma della ordinanza di primo grado, anche sotto il profilo della dichiarata incompetenza *ratione materiae*, ad opera del medesimo organo giudicante.

⁽¹⁾ GU 2003, L 77, p. 21

⁽²⁾ Racc. 1980, p. 2671.

⁽³⁾ Racc. 1984, p. 3809.

⁽⁴⁾ Racc. 1996, p. II-2109.

⁽⁵⁾ Racc. 2005, p. I-6159.

Ricorso proposto il 19 novembre 2007 da S.A.B.A.R. SpA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), del 17 settembre 2007 nella causa T-176/07, S.A.B.A.R. SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-501/07 P)

(2008/C 37/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: S.A.B.A.R. SpA (rappresentanti: E. Coffrini e F. Tesauro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

- Annullare e/o riformare in toto la pronuncia del Tribunale di primo grado oggetto del presente ricorso in grado di appello, con ogni conseguente pronuncia di legge e di giustizia.
- Accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Mediante la decisione della Commissione 5 giugno 2002 (¹), riguardante «l'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati a favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico», è stato dichiarato aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune il regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto dell'art. 3, comma 70, Legge n. 549/1995, art. 66, comma 14, D.L. n. 331/1993, come convertito e modificato, in favore delle s.p.a. a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali. La decisione della Commissione non ha riguardato società particolari, ma è stata estesa alle società costituite ai sensi dell'art. 22, Legge 241/1990, con capitale a maggioranza pubblica. Non è stata, pertanto, notificata ad alcuna società (e non alla ricorrente) non avendo destinatari individuati in modo specifico. Lo Stato italiano, mediante D.L. n. 10 del 15 febbraio 2007 ha data attuazione alla decisione sopra menzionata, affidando il compito del recupero alle Agenzie delle Entrate. Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate di Guastalla, in data 20 marzo 2007, ha notificato alla società ricorrente comunicazioni-ingiunzioni prot. 3796 del 15.3.2007, per la somma, per capitale, di 1 912 128,47 EUR oltre ad interessi per 2 192 225 EUR; prot. 3799 del 15.3.2007, per la somma, per capitale di 815 406,94 EUR, oltre ad interessi per 783 529 EUR; prot. 3800 del 15.3.2007, per la somma per capitale di 439 549,29 EUR oltre ad interessi per 712 588 EUR.

Sennonché, la società ricorrente non è a capitale in maggioranza pubblico, ma totalmente pubblico, per cui ad essa non possono riferirsi «le considerazioni della Commissione e la sua decisione».

Essa è affidataria in house dei servizi pubblici locali facenti capo agli otto Comuni soci, essendo stata appositamente costituita a tal fine, secondo le modalità previste ex lege.

La medesima gestisce i servizi pubblici in regime di privativa, in un ambito essenzialmente locale, senza poter influire sulla libera concorrenza, che non può esistere non esistendo il mercato.

Una società totalmente a capitale pubblico non è altro che un organo indiretto dei Comuni soci, che sono i veri destinatari dell'aiuto fiscale, contestato dalla Commissione.

Per ragioni oggettive e soggettive, dunque, la esenzione fiscale accordata alla ricorrente non è classificabile come indebito aiuto di Stato, in contrasto con le previsioni dell'art. 87 del Trattato.

Per le ragioni sintetizzate è stato proposto ricorso innanzi al Tribunale di primo grado, avverso la decisione della Commissione sopra menzionata, radicando la causa T-176/07, assegnata alla Quarta Sezione, che è stata decisa mediante ordinanza di irricevibilità del Tribunale del 17 settembre 2007, motivata per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 230, comma 5, Trattato CE, per cui il ricorso di annullamento avrebbe dovuto essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto impugnato, dalla sua notifica al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente

ne ha avuto conoscenza, secondo l'art. 102, n. 1, del Regolamento di Procedura CE.

Si ritiene tale assunto privo di fondamento, anche alla luce delle sentenze 17 settembre 1980 (730/79) (²); del 14 novembre 1984 (323/82) (³); del 12 dicembre 1996 (T-358/94) (⁴) e, soprattutto, della pronuncia della Terza Sezione, del 23 febbraio 2006, nella causa C-346/03 (⁵), per cui, con il proponendo ricorso chiede la riforma.

Il ricorso innanzi al Tribunale di Primo Grado, infatti, è stato presentato non appena la società ricorrente ha avuto conoscenza di essere fra i destinatari della decisione della Commissione, ossia quando ha ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali emesse dalla Agenzia delle Entrate.

Si ritiene, poi, quale altro motivo di impugnazione della ordinanza del Tribunale di primo grado, che tale provvedimento abbia concretizzato una erronea applicazione dell'art. 225 del Trattato.

La domanda di annullamento della decisione della commissione, infatti, è da ritenersi intimamente connessa con la richiesta inerente il non assoggettamento alla decisione stessa, per cui si chiede la riforma della ordinanza di primo grado, anche sotto il profilo della dichiarata incompetenza ratione materiae, ad opera del medesimo organo giudicante.

(¹) GU 2003, L 77, p. 21.

(²) Racc. 1980, p. 2671.

(³) Racc. 1984, p. 3809.

(⁴) Racc. 1996, p. II-2109.

(⁵) Racc. 2005, p. I-6159.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 19 novembre 2007 — Compañía Española de Comercialización de Aceite, Sociedad Anónima/Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC) e Administración del Estado

(Causa C-505/07)

(2008/C 37/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Compañía Española de Comercialización de Aceite, Sociedad Anónima

Altre parti: Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC) e Administración del Estado

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 12 *bis* del regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136⁽¹⁾, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato dal regolamento 1638/98⁽²⁾, consenta di far rientrare una società per azioni, la cui maggioranza sia rappresentata da produttori, frantoi e cooperative di oleicoltori, nonché da enti finanziari, fra gli «organismi» autorizzati a concludere contratti di ammasso per l'olio d'oliva. Se una società avente le suddette caratteristiche sia equivalente alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CE) 952/97⁽³⁾.
- 2) Se, nell'ipotesi in cui la società possa essere annoverata fra gli «organismi» idonei ad esercitare attività di stoccaggio, il «riconoscimento da parte dello Stato», di cui devono essere in possesso tali organismi a norma del citato art. 12 *bis* del regolamento 136/66, possa essere quello ottenuto nell'ambito di una richiesta di esenzione («autorizzazione») individuale presentata alle autorità nazionali preposte alla tutela della concorrenza.
- 3) Se l'art. 12 *bis* del regolamento 136/66 esiga tassativamente che la Commissione autorizzi in ciascun caso lo stoccaggio privato di olio d'oliva o, al contrario, se esso sia compatibile con l'esistenza di un meccanismo concordato fra produttori e finalizzato all'acquisizione o allo stoccaggio del suddetto olio d'oliva, finanziato privatamente, attivabile esclusivamente agli stessi termini e alle stesse condizioni in presenza dei quali si attiva lo stoccaggio privato finanziato dalla Comunità al fine di integrare e snellire tale stoccaggio finanziato dalla Comunità e senza eccedere i limiti di quest'ultimo.
- 4) Se il criterio formulato dalla Corte di giustizia nella sentenza 9 settembre 2003 (causa C-137/00, Milk Marque) relativamente all'applicazione, da parte delle autorità interne, delle norme nazionali in materia di tutela della concorrenza, ad accordi fra produttori suscettibili di rientrare, in linea di principio, nell'art. 2 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26⁽⁴⁾, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, possa essere esteso agli accordi che, per le proprie caratteristiche e per le caratteristiche del settore in questione, possano influenzare il mercato comunitario di olio d'oliva complessivamente inteso.
- 5) Se, supponendo che le autorità nazionali in materia di concorrenza siano abilitate ad applicare le norme nazionali

ai menzionati accordi suscettibili di influire sull'organizzazione comune del mercato degli grassi, le suddette autorità possano negare in modo assoluto a una società quale la ricorrente la possibilità di fare uso dei meccanismi di stoccaggio (di olio d'oliva), anche per affrontare le situazioni di «grave perturbazione» di cui all'art. 12 *bis* del regolamento 136/66.

⁽¹⁾ GU 172, pag. 3025.

⁽²⁾ Regolamento del Consiglio 20 luglio 1998 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 210, pag. 32).

⁽³⁾ Regolamento del Consiglio del 20 maggio 1997 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (GU L 142, pag. 30).

⁽⁴⁾ GU 30, pag. 993.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de La Coruña (Spagna) il 20 novembre 2007 — Lubricantes y Carburantes Galaicos, S.L. (Lubricarga)/Petrogal Española S.A., ora «GALP Energía España SAU»

(Causa C-506/07)

(2008/C 37/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de La Coruña

Parti

Ricorrente: Lubricantes y Carburantes Galaicos, S.L. (Lubricarga)

Convenuta: Petrogal Española S.A., ora «GALP Energía España SAU»

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il contratto stipulato fra la «Lubricarga S.L.» e la «Petrogal S.A.» è «de minimis», se esso non rientri in nessun caso nell'ambito di applicazione dell'art. [81] del Trattato, o se, nonostante siffatta qualificazione, ad esso si applichi detta disposizione sul presupposto che il titolare della stazione di servizio sia tenuto ad osservare il prezzo finale di vendita al pubblico stabilito dal fornitore e/o allorché si impongono al rivenditore obblighi di acquisto esclusivo e divieti di concorrenza senza osservare i limiti temporali stabiliti nei regolamenti della Commissione n. 1984/83⁽¹⁾, e n. 2790/99⁽²⁾.

2) Se, qualora esso fosse applicabile, laddove il regolamento n. 1984/83 vieta una durata indeterminata o superiore a dieci anni per gli accordi verticali di esclusiva di stazioni di rifornimento, con l'eccezione di cui all'art. 12, n. 2, per cui «se l'accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza previsti dal presente titolo [potranno] essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio», sia incluso in tale deroga un caso come quello di cui trattasi in cui, secondo il contratto privato del 27 luglio 1990 e la scrittura privata autenticata del 10 ottobre 1995, la Lubricarga, proprietaria di un terreno, ha concesso alla Galp un diritto di superficie per la durata di 25 anni, mentre quest'ultima società si obbligava a costruire la stazione di rifornimento, con la condizione che, una volta realizzata detta costruzione, gli impianti sarebbero stati ceduti alla Lubricarga affinché li sfruttasse per il medesimo periodo di tempo, obbligandosi quest'ultima ad acquistare tutti i carburanti e combustibili esclusivamente presso la società petrolifera in parola.

3) Se, qualora esso fosse applicabile, laddove il regolamento n. 2790/99, all'art. 5, dispone che il «limite di cinque anni non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall'acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all'acquirente, purché la durata dell'obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell'acquirente», sia incluso in tale deroga un caso come quello di cui trattasi in cui, secondo il contratto privato del 27 luglio 1990 e la scrittura privata autenticata del 10 ottobre 1995, la Lubricarga, proprietaria di un terreno, ha concesso alla Galp un diritto di superficie per la durata di 25 anni, mentre tale società si obbligava a costruire la stazione di rifornimento, con la condizione che, una volta realizzata detta costruzione, gli impianti sarebbero stati ceduti alla Lubricarga affinché li sfruttasse per il medesimo periodo di tempo, obbligandosi quest'ultima all'acquistare esclusivo presso la società petrolifera di tutti i carburanti e combustibili.

4) Se, laddove l'art. [81] n. 1, lett. a), del Trattato CEE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita, ed il regolamento (CEE) della Commissione n. 1984/83, all'ottavo 'considerando' indica che «altre disposizioni restrittive della concorrenza, ed in particolare quelle che limitino la libertà del rivenditore di stabilire i propri prezzi o altre condizioni di rivendita o di scegliere i [propri] clienti, non possono essere [esentate ai sensi del presente] regolamento», ciò sia applicabile ad un contratto come quello di cui trattasi in cui la decima clausola e l'allegato I si riferiscono alla disciplina dei prezzi competitivi e alla circostanza che «gli sconti accordati al proprietario saranno non inferiori alla media delle commissioni percepite dagli operatori delle tre imprese (per volume) operanti nella zona geografica ove è ubicata la stazione di servizio», nel senso che detto contratto può limitare, in ogni caso, la facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita.

5) Se, allorché l'art. [81] n. 1, lett. a), del Trattato CEE prevede il divieto di fissare indirettamente i prezzi d'acquisto o di

vendita, ed il regolamento (CEE) 22 novembre 1999, n. 2790 include fra le restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi l'imposizione di un prezzo di rivendita, ciò sia applicabile ad un contratto come quello di cui trattasi in cui la decima clausola e l'allegato I si riferiscono alla disciplina dei prezzi competitivi e alla circostanza che «gli sconti accordati al proprietario, saranno non inferiori alla media delle commissioni percepite dagli operatori delle tre imprese (per volume) operanti nella zona geografica ove è ubicata la stazione di servizio», nel senso che detto contratto può limitare, in ogni caso, la facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita.

(¹) Regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).

(²) Regolamento (CE) 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo (Italia) il 21 novembre 2007 — Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA

(Causa C-509/07)

(2008/C 37/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bergamo

Parti nella causa principale

Ricorrente: Luigi Scarpelli

Convenuta: NEOS Banca SpA

Questione pregiudiziale

«se l'articolo 11, comma 2, della direttiva 87/102/CEE (¹) debba essere interpretato nel senso che l'accordo tra fornitore e finanziatore in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore, sia presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore — in caso di inadempimento del fornitore — anche quando tale diritto sia: a) solo quello di risoluzione del contratto di finanziamento, oppure b) quello di risoluzione e di conseguente restituzione delle somme pagate al finanziatore».

(¹) GU L 42, p. 48.

Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-516/07)

(2008/C 37/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: S. Pardo Quintillán, agente)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che:
 - non avendo individuato tutte le autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE⁽¹⁾, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 3, nn. 2 e 7, della citata direttiva
 - non avendo comunicato alla Commissione l'elenco di tutte le autorità competenti, il Regno di Spagna è venuto meno gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 3, n. 8, della direttiva 2000/60/CE
- Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione si fonda sull'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Ai sensi dei nn. 2, 7 e 8 di tale articolo, gli Stati membri dovevano individuare le autorità competenti per l'applicazione delle norme della direttiva 2000/60/CE e comunicare alla Commissione l'elenco delle autorità competenti entro un termine prefisso.

⁽¹⁾ GU L 327, pag. 1.

Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-518/07)

(2008/C 37/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. C. Docksey e C. Ladenburger, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

- La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva 95/46/CE⁽¹⁾, in quanto sottopone le autorità competenti ad effettuare i controlli sul trattamento dei dati personali in settori diversi da quello pubblico alla vigilanza dello Stato nei Länder: Baden-Württemberg, Baviera, Berlino, Brandeburgo, Brema, Amburgo, Assia, Mecleburgo-Pomerania occidentale, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Schleswig-Holstein e Turingia e, in tal modo, traspone in maniera scorretta il precezzo secondo cui le autorità di controllo della protezione dei dati devono essere «pienamente indipendenti»;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 28, n. 1, primo comma, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio obbliga gli Stati membri a conferire l'incarico ad «una o più autorità pubbliche (...) di sorvegliare (...) l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri», cioè di controllare le disposizioni di tutela dei dati personali. L'art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva esige che le autorità di controllo incaricate siano «pienamente indipendenti». Il testo della direttiva prevede che le autorità di controllo non devono essere influenzate da altre autorità statali o da altri enti esterni all'apparato statale, cosicché la normativa degli Stati membri deve escludere qualsiasi influenza esterna sulle decisioni delle autorità di controllo e sulla loro attuazione. Il termine «pienamente» indipendente implica che l'indipendenza deve sussistere rispetto a qualsiasi soggetto e sotto qualsiasi profilo.

Pertanto, sarebbe incompatibile con l'art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva, assoggettare le autorità competenti per il controllo sul trattamento dei dati in settori diversi da quello pubblico ad un controllo di fatto, di diritto o di servizio da parte dello Stato, come avviene in tutti i 16 Länder della Repubblica federale di Germania. Poiché la normativa di ciascuno di questi Länder assoggetta le autorità di controllo a diverse combinazioni di questi tre tipi di controllo, ciò determina una violazione da parte della Repubblica federale di Germania dell'obbligo di garantire che le autorità di controllo siano «pienamente

indipendenti», sancito dall'art. 28, n. 1, secondo comma. A prescindere dalle differenze tra il controllo di fatto, di diritto o di servizio, tutti questi tipi di controllo determinano una violazione dell'indipendenza richiesta dalla direttiva.

Sotto il profilo teleologico il legislatore comunitario ha considerato essenziale la piena indipendenza, grazie alla quale la funzione delle autorità di controllo di cui all'art. 28 della direttiva può essere efficacemente espletata. La nozione di «pienamente indipendente» è ulteriormente chiarita dal contesto in cui la norma è stata adottata. Anche sotto il profilo sistematico il requisito secondo cui le autorità di controllo degli Stati membri devono essere «pienamente indipendenti» è coerente con la normativa esistente nella Comunità nel settore della tutela dei dati. Così, l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che il rispetto delle regole sulla protezione dei dati a carattere personale «è soggetto al controllo di un'autorità indipendente».

La tesi sostenuta dalla Repubblica federale di Germania di un'indipendenza relativa, cioè di un'indipendenza delle autorità di controllo solo dagli stessi controllati, non può essere conciliata con la formulazione chiara ed esaustiva della direttiva, che esige un'indipendenza assoluta. Inoltre, la previsione del secondo comma dell'art. 28, n. 1, sarebbe svuotata di qualsiasi contenuto. Deve essere altresì respinta l'argomentazione secondo cui l'art. 95 CE, in quanto fondamento normativo pertinente della direttiva, e i principi di sussidiarietà e di proporzionalità suggeriscono un'interpretazione restrittiva del requisito della piena indipendenza. La Corte di giustizia ha già dichiarato che la direttiva è stata legittimamente adottata e che è vietata un'interpretazione restrittiva delle sue disposizioni in fattispecie a carattere non economico. Del resto, la disposizione di cui trattasi non va oltre quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla direttiva in conformità con l'art. 95 CE e con il principio di sussidiarietà.

(¹) GU L 281, pag. 31.

Altra parte nel procedimento: Koninklijke Friesland Foods NV, già Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata, respingere il ricorso di annullamento della decisione (¹) e condannare la Koninklijke Friesland Foods NV (KFF) alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale [e] della presente impugnazione;
- in subordine: annullare la sentenza impugnata in quanto essa concede diritti ad operatori di mercato diversi dalla Koninklijke Friesland Foods NV, i quali l'11 luglio 2001 avevano presentato una domanda di ammissione al regime di aiuto in questione presso l'amministrazione tributaria olandese, e respingere il ricorso di annullamento della decisione in quanto diretto a riconoscere diritti ad operatori di mercato diversi dalla KFF i quali, l'11 luglio 2001, avevano presentato una domanda di ammissione al regime di aiuto in questione presso l'amministrazione tributaria olandese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che il Tribunale ha violato il diritto comunitario:

- i) nel giudicare che la KFF abbia un interesse ad agire poiché, qualora il ricorso fosse accolto, essa potrebbe far prendere in esame talune sue pretese nei confronti delle autorità olandesi relativamente al regime cfa (v. sentenza impugnata, punti 58-73);
- ii) nel giudicare che la KFF sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione controversa (v. sentenza impugnata, punti 93-101);
- iii) nell'annullare la decisione sulla base di fatti che non erano noti alla Commissione e nemmeno dovevano necessariamente esserlo al momento in cui quest'ultima ha adottato la decisione, vale a dire la situazione concreta della KFF (v. sentenza impugnata, punti 141-143);
- iv) prima parte: nel considerare manifestamente a torto un elemento, che è di rilevanza essenziale per il ragionamento del Tribunale, come non contestato e dunque provato (affermendo a torto che la Commissione non avrebbe formulato obiezioni avverso il fatto che la ricorrente avrebbe adottato misure contabili e decisioni di carattere economico e finanziario che non potevano essere modificate entro quindici mesi, sentenza impugnata, in particolare punto 137);
- seconda parte: nel giudicare che un'impresa che aveva presentato solamente una domanda per essere ammessa ad un regime di aiuti possa avanzare pretese di legittimo affidamento (v. sentenza impugnata, punti 125-140);
- v) nel ritenere che la KFF possa a ragione invocare il principio della parità di trattamento (v. sentenza impugnata, punti 149 e 150);

Ricorso proposto il 22 novembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-348/03, Koninklijke Friesland Foods NV (già Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV)/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-519/07 P)

(2008/C 37/11)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet e S. Noë, in qualità di agenti)

vi) in subordine: nell'annullare la sentenza impugnata in quanto attribuisce diritti ad operatori di mercato diversi dalla KFF (v. sentenza impugnata, punto 1).

(¹) Decisione della Commissione 17 febbraio 2003, 2003/515/CE, relativa alla misura d'aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali (GU L 180, pag. 52).

capitali, una disposizione che, in sostanza, corrisponde all'art. 56 CE. La situazione delle società norvegesi ed islandesi che detengono partecipazioni nel capitale di una società olandese è obiettivamente comparabile a quella di una società olandese avente un'analogia partecipazione. La normativa dei Paesi Bassi non può essere giustificata. Gli Stati membri possono certo adottare misure per prevenire abusi, ma queste devono essere proporzionate al fine perseguito, cosa che non avviene nella fattispecie.

(¹) GU L 1 del 3.1.1994.

Ricorso proposto il 23 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-521/07)

(2008/C 37/12)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. van Nuffel e R. Lyal, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi non ha ottemperato agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 40 dell'Accordo SEE non esonerando i dividendi pagati alle società stabilite in Norvegia o in Islanda dalla riscossione dell'imposta sui dividendi alle stesse condizioni dei dividendi pagati alle società olandesi;

— condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la normativa fiscale dei Paesi Bassi l'imposta sui dividendi non viene riscossa allorché una società olandese paga un dividendo ad un'altra società stabilita nei Paesi Bassi che detiene almeno il 5 % delle quote della società che paga il dividendo; per contro l'imposta sui dividendi viene riscossa allorché la società che riceve il dividendo è stabilita in Norvegia o in Islanda, a meno che la società ricevente detenga almeno il 25 % (Norvegia) o il 10 % (Islanda) delle quote della società olandese che paga il dividendo.

La Commissione ritiene che la normativa fiscale dei Paesi Bassi crei in tal modo una discriminazione tra le società che sono stabilite in Norvegia o in Islanda e quelle che sono stabilite nei Paesi Bassi. Questo costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei capitali tra i Paesi Bassi e la Norvegia e l'Islanda, in violazione dell'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE) (¹), relativo alla libera circolazione dei

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Düsseldorf (Germania) il 22 novembre 2007 — Dinter GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-522/07)

(2008/C 37/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Dinter GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Düsseldorf

Questioni pregiudiziali

1) Se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della Nomenclatura combinata (¹) debba essere interpretata nel senso che la nozione «succhi di frutta addizionati di zuccheri» comprende anche i succhi di frutta ai quali di fatto non sono stati aggiunti zuccheri, ma il cui tenore di zuccheri addizionati è stato determinato in base ad un calcolo aritmetico in conformità alla nota complementare 5, lett. a), del capitolo 20 della detta Nomenclatura combinata.

2) Se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della Nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che la nozione «succhi di frutta nel loro stato naturale» ivi menzionata viene soltanto specificata attraverso la locuzione «ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta», ma in realtà essa si applica a tutti i tipi di succhi di frutta (non fermentati e senza aggiunta di alcole), in qualsiasi stato essi si trovino all'atto della presentazione in dogana.

3) In caso di soluzione affermativa delle due questioni precedenti, se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della Nomenclatura combinata debba considerarsi valida.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 327, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-524/07)

(2008/C 37/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Schima, agente)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 28 e 30 CE atteso che autoveicoli usati importati, già immatricolati in un altro Stato membro, ma non corrispondenti a talune disposizioni austriache in materia di emissioni nocive e emissioni acustiche, vengono escluse dall'immatricolazione, laddove, a parità di condizioni tecniche, autoveicoli già immatricolati in Austria sono esentati da tale verifica in caso di nuova immatricolazione
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 28 CE vieta le restrizioni quantitative alle importazioni nonché tutte le misure di effetto equivalente tra gli Stati membri. Ai sensi di tale disposizione, costituisce una misura equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni qualsiasi normativa o provvedimento degli Stati membri idonei ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.

Per effetto delle disposizioni austriache in materia di circolazione automobilistica, gli autoveicoli usati, già immatricolati in un altro Stato membro, importati in Austria vengono esclusi dall'immatricolazione qualora non rispondano a taluni requisiti fissati dalla normativa austriaca in materia di emissioni nocive ed emissioni acustiche, nonostante il fatto che, a parità di condizioni tecniche, autoveicoli già immatricolati in Austria siano esentati da tale verifica in caso di nuova immatricolazione. Ciò

costituirebbe violazione, da parte della Repubblica austriaca, degli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 28 e 30 CE.

Infatti, una normativa nazionale che subordini la prima immatricolazione sul territorio nazionale di un autoveicolo già immatricolato in un altro Stato membro al rispetto di taluni requisiti in materia di emissioni nocive ed emissioni acustiche, requisiti più severi rispetto a quelli dettati dal diritto derivato comunitario, sarebbe idonea a costituire ostacolo agli scambi intracomunitari. Inoltre, tale restrizione al commercio discriminerebbe i prodotti stranieri, in quanto tali requisiti più severi non verrebbero applicati in caso di nuova immatricolazione al seguito del trasferimento di proprietà di un autoveicolo usato già immatricolato sul territorio nazionale. Le disposizioni nazionali austriache di cui trattasi non prevedrebbero nemmeno il ritiro dalla circolazione di autoveicoli già immatricolati non rispondenti ai detti requisiti in materia di emissioni acustiche e emissioni nocive, requisiti invece applicati in caso di singola autorizzazione all'immatricolazione di autoveicoli di importazione.

L'applicabilità delle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci non sarebbe inoltre esclusa, nella specie, da altre norme specifiche. In primo luogo, le disposizioni delle direttive 93/59/CEE e 92/97/CEE che fissano determinati standard in materia di emissioni e livelli sonori dei veicoli a motore ed alle quali fa riferimento la normativa austriaca quanto ai valori limite da osservare, non si applicherebbero a quegli autoveicoli già immessi in circolazione in un altro Stato membro anteriormente alla data di entrata in vigore fissata nelle dette direttive. In secondo luogo, non potrebbe essere invocato il punto 1 dell'allegato II al Trattato SEE nella disciplina di fattispecie quali l'importazione di autoveicoli in Austria da un altro Stato membro, effettuata in un momento in cui tanto l'Austria quanto l'altro Stato membro di cui trattasi appartengano già alla Comunità, esclusivamente disciplinato dal diritto comunitario.

Restrizioni agli scambi intracomunitari possono essere legittime unicamente dalle giustificazioni espressamente indicate dall'art. 30 CE o da altri motivi imperativi di interesse pubblico. In tal caso, le disposizioni restrittive devono risultare idonee, necessarie e proporzionate e le restrizioni risultanti non possono costituire né uno strumento di discriminazione arbitraria né un ostacolo dissimulato agli scambi commerciali tra gli Stati membri.

Per quanto attiene alla restrizione de qua, non si ravviserebbe alcuna idonea giustificazione. Non sarebbe infatti consentito invocare motivi di tutela della salute o dell'ambiente per negare l'immatricolazione a veicoli di importazione quando veicoli usati tecnicamente analoghi, già immatricolati sul territorio nazionale, vengano esentati dal rispetto di tali requisiti in caso di nuova immatricolazione per effetto di trasferimento di proprietà. Inoltre, sussisterebbero a parere della Commissione misure meno restrittive per garantire il passaggio a veicoli meno inquinanti dal punto di vista delle emissioni e dei livelli sonori. La realizzazione di obiettivi in materia di tutela della salute e dell'ambiente posti unicamente a carico dei veicoli di importazione non sarebbe peraltro compatibile con i principi di libera circolazione delle merci.

Ricorso proposto il 27 novembre 2007 da Philippe Combescot avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), del 12 settembre 2007 nella causa T-249/04, Combescot/Commissione

(Causa C-525/07 P)

(2008/C 37/15)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Philippe Combescot (rappresentanti: A. Maritati e V. Messa, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

— Voglia la Corte, in riforma della decisione resa dal Tribunal di Primo Grado in data 12 settembre 2007, nella causa T-249/04, dichiarare l'illegittimità del CDR stilato dal sig. M. malgrado l'assoluta incompatibilità a svolgere, come in effetti ha svolto, il ruolo di superiore gerarchico incaricato di valutare la professionalità del Combescot. Incompatibilità scaturiente dalla condizione di grave ed insanabile inimicizia esistente fra il ricorrente ed il suo superiore gerarchico, da ultimo implicitamente riconosciuta proprio dal sig. M.; per l'effetto, riconoscere il diritto del Combescot al risarcimento dei danni patiti, sul piano morale e della salute fisica e mentale nonché della vita professionale e della carriera, da determinare in misura non inferiore ad euro 100 000.

— Con vittoria di spese e competenze di lite.

Motivi e principali argomenti

La controversia attiene alla ritenuta legittima compilazione del Rapporto di Evoluzione della Carriera per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002 (in prosieguo REC). Il ricorrente contesta le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale in quanto ritiene che il REC è illegittimo perché compilato da persona, il sig. M., animato da profonda avversione nei confronti del Combescot in quanto quest'ultimo aveva denunciato gravissime irregolarità gestionali, realizzate, presso la Delegazione del Guatemala, proprio dal citato sig. M. A seguito di tali denunce, infatti, la Istituzione aveva inviato in Guatemala una Ispezione e, poi, all'esito del reclamo avanzato dal Combescot, in data 20 settembre 2004, l'OLAF decideva di aprire un'inchiesta conclusasi con la relazione finale del 30 maggio 2006 (in prosieguo Relazione OLAF), acquisita agli atti del presente giudizio, unitamente alla relazione redatta dalla Commissione ispettiva inviata nel 2002. Con il presente atto di impugnazione, i difensori di Combescot chiedono che la Corte voglia riformare la decisione del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee nella parte in cui esclude l'illegittimità del REC e, per l'effetto, esclude che il ricorrente abbia diritto al richiesto risarcimento del danno. Con l'impugnazione, si chiede, pertanto, che Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia voglia accertare ed affermare che Philippe Combescot, a seguito della parziale e perciò errata e, comunque, illegittima compilazione del REC per il periodo 2001/2002, ha subito gravissimi danni alla carriera, oltre che all'immagine professionale; e che, comunque, la valutazione del REC, inserita in un più ampio contesto di soprusi e condotte

mortificanti, poste in essere dai superiori gerarchici, ha determinato sofferenza e travaglio interiore che, poi, ha causato un grave stato depressivo, come documentato in atti e, soprattutto, accertato dalla Istituzione attraverso suoi consulenti medici di fiducia. Si chiede, comunque, che la Corte voglia valutare complessivamente le circostanze di fatto che hanno connotato la vicenda, considerandole, tutte, rilevanti al fine di affermare la illegittimità del REC e, quindi, affermare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patito.

Si denuncia la incoerenza della decisione del Tribunale, che afferma come gli obiettivi di indipendenza ed integrità sono da considerare vincolanti in ogni situazione in cui il dipendente che deve esprimere un parere su una determinata pratica e, pertanto, egli non deve trovarsi in una condizione personale che, indipendentemente dalla serenità e dalla correttezza effettiva del giudizio, possa apparire agli occhi dei terzi in una condizione di perdita dell'indipendenza e della obiettività; e, tuttavia, perviene, nel caso di M., a conclusioni del tutto incomprensibili. Si denuncia altresì l'incoerenza della decisione nella parte in cui riconosce che le iniziative assunte dal Combescot, una volta insediatosi come Consigliere Residente in Guatemala, avevano determinato una situazione quanto meno incresciosa per il sig. M. ma, ciò nonostante, ritiene che tale situazione non fosse idonea a porre il sig. M. in una condizione di totale incompatibilità rispetto al compito di valutatore in applicazione del principio di imparzialità e terzietà. Si evidenzia che la compilazione del REC consiste nella manifestazione di un giudizio discrezionale, di tal che ogni considerazione di merito riguardo al giudizio stesso non ha alcuna valenza determinante e non è idonea a confermare e/o smentire il dato di fatto di partenza e cioè che il sig. M. ha effettuato la valutazione del REC nonostante fosse in una condizione di evidente, grave inimicizia nei confronti del Combescot. A tal proposito, si evidenzia come non possa essere invocata come circostanza risolutiva la presenza di una persona, del tutto estranea ai rapporti fra Combescot ed il sig. M., in veste di covalutatore. Si affronta, quindi, puntualmente, il tema del contenuto del REC. Si insiste, infine, per l'accoglimento delle richieste istruttorie.

Ricorso proposto il 27 novembre 2007 da Philippe Combescot avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), del 12 settembre 2007 nella causa T-250/04, Combescot/Commissione

(Causa C-526/07 P)

(2008/C 37/16)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Philippe Combescot (rappresentanti: A. Maritati e V. Messa, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

— Voglia la Corte, in riforma della decisione resa dal Tribunal di Primo Grado in data 12 settembre 2007, nella causa T-249/04, dichiarare la sussistenza di danni alla professione ed alla salute conseguenti alla illegittima esclusione della domanda di Combescot al concorso per l'assegnazione del posto di Capo Delegazione in Colombia; nonché diversamente definire il danno morale con conseguente congrua determinazione del risarcimento dovuto; per l'effetto, accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado e che qui si ribadiscono: «riconoscere che il sig. Combescot ha subito danni alla sua immagine e alla sua professionalità con gravi ripercussioni sul suo equilibrio psicologico cagionati dall'illegittima esclusione dal concorso; liquidare in favore del sig. Combescot, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 100 000,00».

— Con vittoria di spese e competenze di lite.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee (Seconda Sezione), resa in data 12 settembre 2007, nella causa T-250/04, attivata su ricorso del funzionario Philippe Combescot contro la Commissione delle Comunità Europee.

Il ricorso attiene alla esclusione di Philippe Combescot, allora Consigliere Residente in Guatemala, dal concorso COM/091/03 per la copertura del posto di capo delegazione in Colombia (in prosieguo la decisione di esclusione).

Decisione che il Tribunale giudica illegittima, e, quindi, idonea a giustificare la richiesta di risarcimento del danno, avanzata dal ricorrente, escludendo tuttavia la sussistenza di profili di danno professionale ed alla salute e limitandosi a riconoscere un non meglio precisato danno morale per il quale liquida la somma di Euro 3 000,00 in favore del funzionario.

Con il presente atto di impugnazione, i difensori di Combescot chiedono che la Corte voglia riformare la decisione del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee nella parte in cui esclude la sussistenza del danno professionale e del danno alla salute e, per l'effetto, ne determina la liquidazione ritenendo sussistente solo il lamentato danno morale; e, quindi, affermare che il funzionario, a seguito della illegittima esclusione dal concorso, ha subito evidenti danni alla carriera, oltre che all'immagine professionale; e che, comunque, la decisione di esclusione, ha determinato sofferenza e travaglio interiore che, poi, ha causato un grave stato depressivo, come documentato in atti e, soprattutto, accertato dalla Istituzione attraverso suoi tecnici di fiducia. Si chiede, comunque, che la Corte voglia valutare complessivamente le circostanze di fatto che hanno connotato la vicenda, considerandole, tutte, rilevanti al fine di stimare — sia pure equitativamente — il danno morale in una somma decisamente più elevata, direttamente proporzionale anche alle prospettive di carriera che la decisione di esclusione ha sottratto al funzionario ed alle intuibili gravi conseguenze che ciò ha determinato.

Si insiste, pertanto, nella richiesta di risarcimento del danno così come determinata nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Si contestano le conclusioni a cui perviene il Tribunale in relazione alla assenza del profilo di concretezza del danno professionale, evidenziando, peraltro, che non sono mai stati comunicati al ricorrente, che pure ne aveva fatto richiesta, informazioni riguardo ai criteri selettivi applicati dalla Commissione per selezionare il Capo Delegazione in Colombia.

Riguardo al risarcimento del danno fisico, la prova della incidenza della condotta illegittima sulle condizioni di salute del Combescot scaturisce dalla connessione temporale tra le stesse. La esclusione dal concorso è, peraltro, l'ultimo di una serie di comportamenti vessatori posti in essere dalla Commissione nei confronti del funzionario. Sulla determinazione del danno morale, infine, si chiede una adeguata valutazione dello stesso, sulla base dei principi di determinazione del danno in via equitativa, che tenga conto delle conseguenze nocive in termini di ansia, stress ma anche i disagi patiti dal funzionario a seguito della esclusione dal concorso.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 28 novembre 2007 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Franz Hauswirth GmbH

(Causa C-529/07)

(2008/C 37/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Convenuta: Franz Hauswirth GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1), debba essere interpretato nel senso che si deve ritenere che il richiedente di un marchio comunitario abbia agito in malfede, qualora al momento del deposito della domanda egli sapesse che un concorrente utilizzava (perlomeno) in uno Stato membro un segno identico o simile e confondibile per prodotti o servizi identici o simili e abbia presentato la domanda di registrazione del marchio per far sì che il concorrente non possa più utilizzare il segno.

2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

Se si deve ritenere che il richiedente abbia agito in malafede qualora abbia presentato la domanda di registrazione per far sì che un concorrente non possa più utilizzare il segno, pur sapendo o dovendo sapere, al momento del deposito della domanda, che, grazie all'utilizzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili e confondibili, il concorrente ha già acquisito una «notevole importanza commerciale».

3) In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1) o 2):

Se si debba negare la malafede allorché, per il suo segno, il richiedente abbia già acquisito notorietà commerciale e, quindi, tutela secondo le norme in materia di concorrenza sleale.

(¹) GU L 11, pag. 1.

Ricorso proposto il 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-530/07)

(2008/C 37/18)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- a) dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo provvisto di reti fognarie, ai sensi dell'art. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE (¹), concernente il trattamento delle acque reflue urbane, gli agglomerati di Angra do Heroísmo, Bacia do Rio Uima (Fiaes de S. Jorge), Costa de Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Fátima, Ponta Delgada, Ponte de Lima, Póvoa do Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Real de Santo António, Viana do Castelo — Cidade, Vila Real e
- b) non avendo sottoposto a un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, ai sensi dell'art. 4, della medesima direttiva, le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Alto Nabão, Alverca, Bacia do Rio Uima (Fiaes de S. Jorge), Carvoeiro, Costa da Caparica/Trafaria, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Covilhã, Espinho/Feira, Fátima, Fundão/Alcaria, Lisboa, Matosinhos, Milfontes, Moledo/Âncora/Afife, Nazaré/Famalicão, Pedrógão Grande, Ponta delgada, Ponte de Lima, Póvoa

de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Nova de Gaia/Douro Nordeste, Vila Real de Santo António, Viana do Castelo — Cidade, Vila Franca de Xira, Vila Real,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4 della detta direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.

L'art. 4 della direttiva, dal canto suo, dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

- al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.,
- entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000,
- entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000.

(...)»

(¹) GU L 135, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 29 novembre 2007 — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft/LIBRO Handelsgesellschaft mbH

(Causa C-531/07)

(2008/C 37/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft

Convenuta: LIBRO Handelsgesellschaft mbH

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 29 novembre 2007 — Fondazione privata Falco e Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst

(Causa C-533/07)

(2008/C 37/20)

Lingua processuale: il tedesco

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 28 CE debba essere interpretato nel senso che osta *di per sé* all'applicazione di norme di diritto interno le quali impongono unicamente a importatori di libri in lingua tedesca di stabilire e rendere noto un prezzo di vendita vincolante per i commercianti al dettaglio per i libri importati nel territorio nazionale, non potendo l'importatore fissare un importo inferiore al prezzo di vendita al pubblico stabilito o consigliato dall'editore per lo Stato di edizione, o inferiore al prezzo di vendita al pubblico consigliato a livello nazionale da un editore avente sede al di fuori di uno Stato contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), al netto dell'importo dell'IVA in esso compresa, con l'eccezione, però, che nel caso in cui l'importatore acquisti i libri in uno Stato contraente del SEE a un prezzo inferiore ai consueti prezzi d'acquisto, egli può scendere al di sotto del prezzo fissato o consigliato dall'editore per lo Stato di edizione — in caso di reimportazioni, al di sotto del prezzo stabilito dall'editore nazionale — proporzionalmente al vantaggio commerciale ottenuto.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se il regime nazionale dei prezzi imposti dei libri previsto per legge, di cui alla questione sub 1), che di per sé è in contrasto con l'art. 28 CE — eventualmente anche a causa di una modalità di vendita che viola la libera circolazione delle merci —, e il cui scopo viene definito, in linea del tutto generale, con la dovuta considerazione «per la funzione dei libri come beni culturali, per l'interesse dei consumatori a prezzi dei libri adeguati e per la realtà economica del commercio librario», sia giustificato in forza degli artt. 30 o 151 CE, in linea di massima nel contesto di un interesse generale a promuovere la produzione libraria, una molteplicità di titoli a prezzi regolamentati e il pluralismo di librai, malgrado la carenza di dati concreti atti a dimostrare che lo strumento di un regime di prezzi imposti dei libri, previsto per legge, sia idoneo a raggiungere gli obiettivi con esso perseguiti.

3) In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

Se il regime nazionale dei prezzi imposti dei libri previsto per legge, di cui alla questione sub 1), sia compatibile con gli artt. 3, n. 1, lett. g), 10 e 81 CE, benché esso rappresenti un proseguimento senza soluzione di continuità sotto il profilo temporale e materiale del precedente vincolo contrattuale cui erano soggetti i librai di aderire ai prezzi stabiliti dagli editori per i prodotti editoriali (sistema «Sammelrevers» del 1993) e sostituisca tale regime contrattuale.

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: Fondazione privata Falco, Thomas Rabitsch

Convenuta: Gisela Weller-Lindhorst

Questioni pregiudiziali

1) Se un contratto, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte di sfruttare tale diritto (contratto di concessione), debba essere considerato come un contratto avente ad oggetto una «prestazione di servizi» ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») (1).

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

2.1) se i servizi debbano intendersi prestati in ogni luogo, situato in uno Stato membro, in cui sia consentito far uso del diritto in base al contratto ed effettivamente ciò avvenga.

2.2) In alternativa, se i servizi debbano intendersi prestati presso la sede ovvero il luogo in cui è situata l'amministrazione centrale del concedente.

2.3) Se al giudice che risulti competente in base alla soluzione affermativa della questione sub 2.1) o 2.2) spetti altresì decidere in merito ai corrispettivi relativi allo sfruttamento della concessione in un altro Stato membro o in un paese terzo.

3) In caso di soluzione negativa della questione sub 1) o di entrambe le questioni sub 2.1) e 2.2), se la competenza a conoscere delle controversie in materia di pagamento di corrispettivi relativa alla concessione, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a) e c), del regolamento Bruxelles I, debba essere sempre valutata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in ordine all'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

(1) GU L 12, pag. 1

Ricorso proposto il 30 novembre 2007 dalla William Prym GmbH & Co. KG e dalla Prym Consumer GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-30/05, William Prym GmbH & Co. KG e Prym Consumer GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-534/07 P)

(2008/C 37/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: William Prym GmbH & Co. KG e Prym Consumer GmbH (rappresentanti: sigg. H.-J. Niemeyer e Ch. Herrmann, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

— Il Tribunale esclude a torto l'esistenza di una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE. Esso ritiene erroneamente dal punto di vista giuridico che l'esposizione lacunosa della Commissione in merito alle dimensioni dei mercati considerati oggettivamente rilevanti nonché agli effetti concreti dell'infrazione sul mercato sia irrilevante.

— Il Tribunale viola gli orientamenti per il calcolo delle ammende. Esso determina la gravità dell'infrazione esclusivamente con riferimento alla forma astratta dell'infrazione e considera l'importo di base più basso dell'ammenda corrispondente ad un livello di gravità come importo minimo che non può essere oltrepassato. Il Tribunale rifiuta inoltre, violando il principio dello Stato di diritto e della parità di trattamento, di valutare la spontanea cessazione dell'infrazione come circostanza attenuante.

— Infine, il Tribunale viola il principio di proporzionalità, applicando gli orientamenti sul calcolo delle ammende alla valutazione della gravità dell'infrazione in modo altrettanto formalistico e unilaterale a svantaggio delle ricorrenti di quello della convenuta nella causa di primo grado. Inoltre, non effettua alcuna valutazione complessiva, necessaria secondo il principio di proporzionalità, con apprezzamento cumulativo di tutte le circostanze del caso di specie, ma esamina la proporzionalità dell'ammenda esclusivamente alla luce di singoli criteri di volta in volta diversi.

Conclusioni delle ricorrenti

1. Annnullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 settembre 2007, causa T-30/05, nella misura in cui la sentenza non ha accolto le conclusioni delle ricorrenti;
 2. Annnullare la decisione della Commissione CE 26 ottobre 2004, C(2004) 4221 def. (procedimento COMP/F-1/38.338 — PO/Nadeln), nella parte in cui essa riguarda le ricorrenti;
- In subordine, annullare o ridurre l'ammenda inflitta alle ricorrenti dall'art. 2 di tale decisione;
3. In subordine, secondo la richiesta contenuta al n. 2, rinviare la causa alla Corte per la decisione;
 4. Condannare la convenuta nella causa di primo grado alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

- Il Tribunale ignora il fatto che la scissione del procedimento «articoli da cucito», inizialmente unico, nei procedimenti «articoli da cucito: aghi» e «articoli da cucito: cerniere», senza indicare le cause di tale scissione, viola il diritto di difesa delle ricorrenti e, in particolare, il loro diritto di essere sentite;
- Poiché il Tribunale ha omesso di verificare se la scissione del procedimento «articoli da cucito» sia illegittima in ragione dell'esistenza di un'infrazione unica e continuata, esso ha violato il divieto di diniego di giustizia e il diritto fondamentale ad un'efficace tutela giuridica.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 3 dicembre 2007 — Assitur Srl/Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

(Causa C-538/07)

(2008/C 37/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Assitur Srl

Convenuta: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

Questione pregiudiziale

se l'articolo 29 della direttiva 92/50/CE⁽¹⁾, nel prevedere sette ipotesi di esclusione dalla partecipazione agli appalti di servizi, configuri un «*numerus clausus*» di ipotesi ostative e, quindi, inibisca all'art. 10 comma 1 bis della legge n. 109/94 (ora sostituito dall'art. 34, ultimo comma, D.Lgs. n. 163/06) di stabilire il divieto di partecipazione simultanea alla gara per le imprese che si trovino tra loro in rapporto di controllo.

⁽¹⁾ GU L 209, p. 1.

Ricorso presentato il 30 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-539/07)

(2008/C 37/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e A. Nijenhuis, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- dichiarare che, avendo omesso, per tutte le chiamate destinate al numero d'urgenza unico europeo «112» di mettere a disposizione alle autorità chiamate ad intervenire in caso di urgenza le informazioni relative alla localizzazione della chiamata, nei limiti della fattibilità tecnica, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi a lei imposti dall'art. 26, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE⁽¹⁾;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2002/22/CE è scaduto il 24 luglio 2003.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, p. 51).

Ricorso presentato il 30 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-540/07)

(2008/C 37/24)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e A. Aresu, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Constatare che la repubblica italiana, mantenendo in vigore un regime fiscale più oneroso per i dividendi distribuiti a società stabilite negli altri Stati membri e negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo rispetto a quello applicato ai dividendi domestici, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 56 CE e 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri e quella tra gli Stati aderenti all'accordo in questione, nonché agli obblighi di cui all'art. 31 dello stesso accordo in relazione alla libertà di stabilimento tra gli Stati aderenti a tale accordo;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La Commissione europea si riferisce alla vigente legislazione italiana in materia, anche di origine convenzionale, che assoggetta la distribuzione di dividendi a società non italiane (c.d. dividendi in uscita) ad un trattamento fiscale nettamente meno favorevole di quello applicato alla distribuzione dei dividendi a società italiane (c.d. dividendi domestici).

Secondo la Commissione europea tale legislazione — che comunque il Governo italiano si accinge a riformare — appare in contrasto con il principio della libera circolazione dei capitali, in quanto avrebbe un effetto negativo sui profitti e sulle decisioni d'investimento dei soci non residenti di società italiane, rendendo nel contempo più difficile per le stesse società italiane la raccolta di capitali all'estero. Pertanto dovrebbe constatarsi una palese violazione dell'art. 56 CE, che vieta ogni restrizione alla libera circolazione dei capitali fra gli Stati membri, e dell'art. 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), che disciplina in modo analogo la stessa libertà fra gli Stati aderenti all'accordo.

Inoltre, sempre secondo la Commissione europea, tale legislazione potrebbe anche confliggere col diritto di stabilimento quale regolato dall'articolo 31 dell'accordo SEE, in quanto suscettibile di essere applicata anche alle partecipazioni di controllo su società italiane da parte di società stabilite negli Stati aderenti all'accordo stesso, partecipazioni per le quali il regime fiscale armonizzato di cui alla direttiva comunitaria 90/435/CEE⁽¹⁾ non trova applicazione.

Nel corso della procedura d'infrazione la Commissione europea ha avuto l'opportunità di esaminare gli argomenti difensivi addotti dalla Repubblica italiana per giustificare la legislazione in questione, trovandoli non idonei al raggiungimento dello scopo. Di recente tuttavia il Governo italiano ha annunciato la propria volontà di riformare la detta legislazione per renderla conforme al diritto comunitario: il ricorso appena depositato potrebbe accelerare tale operazione di riforma.

(¹) GU L 225, p. 6.

Ricorso proposto il 30 novembre 2007 dalla Imagination Technologies Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 20 settembre 2007, causa T-461/04, Imagination Technologies Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-542/07 P)

(2008/C 37/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Imagination Technologies Ltd (rappresentante: M. Edenborough, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;
- condannare il convenuto alle spese del ricorso d'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e del ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado nonché alle spese connesse.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la domanda di marchio comunitario n. 2396075 per il marchio denominativo PURE DIGITAL (la «domanda») non viola né l'art. 7, n. 1, lett. b) né l'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto tale

marchio ha acquisito carattere distintivo dal deposito della domanda. Essa deduce che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore nell'analisi della normativa applicabile; in particolare, esso ha erroneamente omesso di considerare che l'uso successivo alla data di deposito della domanda fosse rilevante ai fini dell'acquisizione del carattere distintivo.

Di conseguenza, il Tribunale di primo grado ha erroneamente respinto il ricorso dinanzi ad esso presentato. Pertanto, secondo la ricorrente, il presente ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado dovrebbe essere accolto e la sentenza di cui trattasi annullata. La ricorrente chiede inoltre che il convenuto sia condannato alle spese del presente procedimento d'impugnazione nonché a quelle sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-543/07)

(2008/C 37/26)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. van Beek, in qualità di agente)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- Dichiare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE (¹), che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della medesima direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento nell'ordinamento nazionale è scaduto il 5 ottobre 2005.

(¹) GU L 269, pag. 15.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Repubblica di Polonia) il 4 dicembre 2007 — Uwe Rüffler/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu — Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

(Causa C-544/07)

(2008/C 37/27)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Tribunale regionale amministrativo di Breslavia)

Parti

Ricorrente: Uwe Rüffler

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu — Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

Questione pregiudiziale

Se la disciplina risultante dall'art. 12, primo comma, nonché dall'art. 39, nn. 1 e 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea debba essere interpretato nel senso che ostano alla disposizione nazionale adottata all'art. 27b della legge 26 luglio 1991 relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche (omissis) che limita il diritto di detrarre dall'imposta sul reddito l'importo dei contributi all'assicurazione obbligatoria di malattia, versati esclusivamente ai sensi delle disposizioni di diritto nazionale, in una situazione in cui un residente trasferisce da redditi tassati in Polonia contributi all'assicurazione obbligatoria di malattia in un altro Stato membro.

Ricorso proposto l'8 dicembre 2007 da Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 settembre 2007, causa T-253/03: Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-550/07 P)

(2008/C 37/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd (rappresentanti: avv.ti C. Swaak, M. Mollica e M. van der Woude)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Council of the Bars and Law Societies of the European Union, Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Association européenne des juristes d'entreprise (AEJE), American Corporate Counsel Association (ACCA) — European Chapter, International Bar Association

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2007, nella causa T-253/03, nella parte in cui ha respinto la domanda di attuazione del principio di tutela della riservatezza alle comunicazioni tra la Akzo Nobel e i propri avvocati;
- annullare il rigetto della decisione della Commissione 8 maggio 2003, nella parte in cui è stata negata la restituzione della corrispondenza e-mail tra la Akzo Nobel ed i propri avvocati (parte della documentazione della serie B);
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché di quello dinanzi al Tribunale di primo grado nella parte riguardante i motivi della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A parere delle ricorrenti, il Tribunale, nel respingere la domanda, avrebbe violato il diritto comunitario. In particolare le ricorrenti sostengono che, applicando strettamente un'interpretazione parziale e letterale di taluni passi della sentenza AM&S Europe/Commissione (¹), il Tribunale:

1. avrebbe accolto un'erronea interpretazione del principio della tutela della riservatezza come affermato nella detta sentenza AM&S, violando in tal modo il principio di egualianza (parte B).

2. in subordine, rifiutando di procedere ad una reinterpretazione del principio della tutela della riservatezza alla luce dei significativi sviluppi del panorama giuridico, avrebbe violato i principi generali della tutela del diritto di difesa e della certezza del diritto (parte C); e
3. in ulteriore subordine, avrebbe violato l'art. 5 CE (principio di attribuzione delle competenze) nonché il principio dell'autonomia dei procedimenti nazionali (parte D).

(¹) Causa 155/79, Racc. 1982, pag. 1575.

del pubblico all'informazione ambientale, o di un principio generale del diritto comunitario.

(¹) GU L 117, pag. 15.

(²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l'11 dicembre 2007 — Commune de Sausheim/Pierre Azelvandre

(Causa C-552/07)

(2008/C 37/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Commune de Sausheim

Convenuto: Pierre Azelvandre

Questioni pregiudiziali

- Se per «luogo in cui verrà effettuata la disseminazione degli organismi geneticamente modificati», che, ai sensi dell'art. 19 della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (¹), non può ritenersi riservato, debba intendersi la particella catastale oppure un'area geografica più vasta, corrispondente al comune nel cui territorio avviene la disseminazione o ad una zona ancor più estesa (cantone, dipartimento).
- Qualora il luogo dovesse intendersi nel senso che designa la particella catastale, se sia possibile opporre alla comunicazione dei riferimenti catastali della località di disseminazione una riserva relativa alla protezione dell'ordine pubblico o di altri segreti tutelati dalla legge, sulla base dell'art. 95 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, divenuta Comunità europea, o della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE (²), sull'accesso

Ricorso proposto il 13 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-556/07)

(2008/C 37/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin, M. van Heezik, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica francese, avendo omesso di controllare, ispezionare e sorvegliare in modo soddisfacente l'esercizio della pesca, in particolare alla luce del divieto di reti da posta derivanti per la cattura di talune specie, e non avendo vigilato affinché fossero adottati provvedimenti appropriati nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di utilizzo di reti da posta derivanti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 31, nn. 1 e 2, del regolamento 2847/1993 (¹) e 23, nn. 1 e 2, 24 e 25, nn. 1 e 2, del regolamento 2371/2002 (²);
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione imputa alla convenuta di applicare in modo erroneo la normativa comunitaria relativa alla pesca. Tale applicazione erronea consisterebbe, da una parte, nel fatto che le autorità francesi non considerano la «thonaille» una rete da posta derivante quando invece, a causa delle sue caratteristiche tecniche, la «thonaille» costituirebbe senz'altro una tale rete vietata dalla normativa comunitaria. Il fatto che la «thonaille» possa essere stabilizzata per mezzo di un'ancora galleggiante sarebbe, a tal riguardo, privo di importanza in quanto tale stabilizzazione non implicherebbe che la «thonaille» non possa derivare con le correnti marine o con il vento, ma soltanto che essa è mantenuta da galleggianti e zavorre al fine di ottimizzare la sua efficacia e di evitare che essa si stenda orizzontalmente appena sotto la superficie.

L'inadempimento consisterebbe, d'altra parte, nella mancanza di un sistema di controllo efficace al fine di fare rispettare il divioto di reti da posta derivanti per la cattura di talune specie e nel fatto che non venga dato seguito alle azioni giudiziarie contro le infrazioni accertate. I controlli verterebbero unicamente sul rispetto della normativa nazionale, più flessibile della normativa comunitaria, e le sanzioni inflitte in caso di infrazione a detta normativa sarebbero miti e poco dissuasive.

- (¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1).
- (²) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).

Ricorso proposto il 17 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-559/07)

(2008/C 37/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e M. van Beek)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore le disposizioni del codice greco delle pensioni civili e militari sull'età pensionabile diversa e sui requisiti di durata minima del servizio diversi per gli uomini e le donne, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 141 del Trattato CE.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. La Commissione, dopo aver esaminato le disposizioni vigenti del codice greco delle pensioni civili e militari, ha constatato che le medesime prevedono che le donne hanno diritto al pensionamento ad un'età diversa dagli uomini e a condizioni diverse con riferimento alla durata minima di servizio richiesta.
2. La Commissione, alla luce della giurisprudenza della Corte, ritiene che dette pensioni, versate dal datore di lavoro all'ex lavoratore per effetto del loro rapporto di lavoro, costituiscono una retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE. Inoltre, a causa della particolarità di detti regimi pensionistici, che subordinano la pensione al periodo di servizio svolto nonché al salario del lavoratore prima del pensionamento, i pensionati beneficiari costituiscono secondo la Commissione una «categoria particolare di lavoratori», mentre il metodo di finanziamento e di gestione del regime pensionistico non costituisce un fattore determinante per l'applicazione dell'art. 141 CE.
3. Parimenti, secondo la Commissione non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 141, n. 4, CE, che prevede vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio dell'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato. Nel caso di specie, dette disposizioni non favoriscono la soluzione dei problemi che le donne possono trovarsi a dover affrontare nella loro carriera, ma, al contrario, agevolano il loro ritiro dal mercato del lavoro.
4. Inoltre, la giustificazione invocata, attinente a un rischio di compromissione del funzionamento dell'apparato statale e la conseguente previsione di disposizioni transitorie non è, secondo la Commissione, convincente poiché, da una parte, le conseguenze economiche che potrebbero derivare per uno Stato membro non giustificano, di per sé, la limitazione nel tempo dell'applicazione delle norme di diritto comunitario e, dall'altra, la Repubblica ellenica non ha dimostrato sostanzialmente che vi sia e in che cosa consista la paventata compromissione del funzionamento del sistema.
5. Di conseguenza, la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore le disposizioni del codice greco delle pensioni civili e militari sull'età pensionabile diversa e sui requisiti di durata minima del servizio diversi per gli uomini e le donne, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 141 del Trattato CE.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2007
— Schering-Plough/Commissione e EMEA**

(Causa T-133/03) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Irricevibilità parziale — Interesse ad agire — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere)

(2008/C 37/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Schering-Plough Ltd (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti G. Berrisch e P. Bogaert)

Convenute: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlebæk e M. Shotter, agenti) e Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) (rappresentanti: inizialmente N. Khan, agente, assistito da C. Sherliker, solicitor, poi C. Sherliker e T. Eicke, barrister)

Interveniente a sostegno della ricorrente: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Ginevra, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti N. Rampal, U. Zinsmeister e D. Waelbroeck)

Oggetto

Domanda d'annullamento dell'atto dell'EMEA 14 febbraio 2003, con cui essa ha respinto una c.d variazione «di tipo I» della denominazione della forma farmaceutica «liofilizzato orale» «Allex 5 mg oral lyophilisate» in «Allex Reditabs 5 mg oral lyophilisate».

Dispositivo

- 1) Il presente ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA).
- 2) Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nella parte in cui è diretto contro la Commissione.
- 3) L'EMEA sopporta le proprie spese.

- 4) La Schering-Plough Ltd sopporta, oltre alla proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 171 del 19.7.2003.

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
22 novembre 2007 — V/Parlamento**

(Causa T-345/05 R III)

(«Procedimento sommario — Revoca dell'immunità di un membro del Parlamento europeo — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Assenza del fumus boni juris»)

(2008/C 37/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: V (rappresentanti: J. Lofthouse, C. Hayes, barrister, e M. Monan, solicitor)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, D. Moore e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda diretta al riesame delle sue prime due domande di provvedimenti urgenti respinte con le ordinanze del presidente del Tribunale 16 marzo e 27 giugno 2007, V/Parlamento, rispettivamente causa T-345/05 R e T-345/05 R II, non pubblicate nella Raccolta

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
11 ottobre 2007 — MB Immobilien/Commissione**

(Causa T-120/07 R)

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato nei nuovi Länder — Obbligo di recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Urgenza — Ponderazione degli interessi»)

(2008/C 37/34)

Lingua processuale: il tedesco

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti L. Parpala e B. Doherty, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione, fino alla pronuncia della sentenza nel merito, della decisione della Commissione 13 giugno 2007, 2007/415/CE, concernente la non iscrizione del carbosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitofarmaceutici contenenti detta sostanza (GU L 156, pag. 28)

Parti

Ricorrente: MB Immobilien (Neukirch, Germania) (rappresentante: G. Brüggen, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e T. Scharf, agenti)

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 24 gennaio 2007 relativa all'aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) concesso dalla Germania al gruppo Biria (GU L 183, pag. 27)

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
11 dicembre 2007 — FMC Chemical e a./Commissione**

(Causa T-350/07 R)

(«Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità — Difetto di urgenza»)

(2008/C 37/36)

Lingua processuale: l'inglese

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
11 dicembre 2007 — FMC Chemical e a./Commissione**

(Causa T-349/07 R)

(Procedimento sommario — Direttiva 97/414/CEE — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità — Mancanza dell'urgenza)

(2008/C 37/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: FMC Chemical SPRL (Bruxelles, Belgio), Satec Handelsgesellschaft mbH (Elmshorn, Germania), Belchim Crop Protection NV (Londerzeel, Belgio), FMC Foret SA (Sant Cugat de Valles, Spagna), F&N Agro Slovensko spol. s.r.o. (Bratislava, Slovacchia); F&N Agro Ceská republika spol. s.r.o. (Praga, Repubblica ceca); F&N Agro Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia); e FMC Corp. (Filadelfia, Pensilvania, Stati Uniti), (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Parti

Richiedenti: FMC Chemical (Bruxelles, Belgio); Arysta Lifescience SAS (Noguères, Francia); Belchim Crop Protection NV (Londerzeel, Belgio); FMC Foret, SA (Sant Cugat de Valles, Spagna); F&N Agro Slovensko spol. s.r.o. (Bratislava, Slovacchia); F&N Agro Ceská republika spol. s.r.o. (Praga, Repubblica ceca); F&N Agro Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia); e FMC Corp. (Filadelfia, Pensilvania, Stati Uniti), (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Parpala e B. Doherty, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 13 giugno 2007, 2007/416/CE, concernente la non iscrizione del carbofurano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 156, pag. 30) fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
 - 2) Le spese sono riservate.
-

Ricorso proposto il 27 novembre 2007 — BP Aromatics/Commissione

(Causa T-429/07)

(2008/C 37/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BP Aromatics Ltd (Sunbury on Thames, Regno Unito) (rappresentanti: A. Renshaw e G. Bushell, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

— commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare inferiore al 25 % la quota di vendite pertinente della Artensa mentre in effetti, sulla base del mercato dello SEE, essa supera tale valore.

La ricorrente sostiene che, se la Commissione avesse svolto un esame dettagliato e corretto del mercato dello SEE per l'acido tereftalico purificato, essa avrebbe incontrato serie difficoltà nel decidere sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune, difficoltà che avrebbero reso necessario avviare il procedimento di esame formale ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.

Secondo la ricorrente, il fatto che la Commissione abbia incontrato serie difficoltà nel valutare gli aiuti durante l'esame preliminare e che avrebbe dovuto, di conseguenza, avviare il procedimento formale di cui all'art. 88, n. 2, CE, è avvalorato dal lungo periodo di tempo intercorso tra la notifica delle autorità portoghesi e l'adozione della decisione impugnata.

La ricorrente adduce inoltre la violazione dei suoi diritti procedurali, poiché la Commissione non ha avviato, come avrebbe dovuto, l'esame formale ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.

Infine, la ricorrente lamenta la violazione, da parte della Commissione, dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione — Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento [notificata con il numero C(2002) 315] (GU 2002, C 70, pag. 8).

Conclusioni della ricorrente

- Annnullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese la convenuta nonché ogni parte autorizzata ad intervenire nel procedimento; e
- disporre ogni altra misura che il Tribunale ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 10 luglio 2007, C(2007) 3202 def., con la quale la Commissione ha ritenuto compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. a), CE, gli aiuti di Stato notificati dalle autorità portoghesi a favore della Artensa (Artenius) per la costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione di sostanze chimiche.

A sostegno del ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato gli artt. 87 CE e 88 CE, le norme relative alla loro applicazione, alcuni requisiti procedurali sostanziali, nonché taluni principi di diritto comunitario, in quanto essa ha:

- interpretato ed applicato erroneamente la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento 2002 ⁽¹⁾, che presuppone un'analisi basata sul mercato dello SEE e non sul mercato mondiale;
- commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il mercato pertinente per l'acido tereftalico purificato sia il mercato mondiale mentre, a parere della ricorrente, è il mercato dello SEE; e

Ricorso proposto il 26 novembre 2007 — Gebr. Heller Maschinenfabrik/UAMI — Fernández Martínez (HELLER)

(Causa T-431/07)

(2008/C 37/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH (Nürtingen, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Kessler e S. Baur)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Manuel Fernández Martínez (Alicante, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 settembre 2007 nel procedimento R 974/2006-2;
- respingere l'opposizione presentata da Manuel Fernández Martinez dinanzi alla seconda commissione di ricorso;
- condannare a tutte le spese e a tutti i costi del procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione e alla commissione di ricorso dell'UAMI, nonché alle spese di questo procedimento, Manuel Fernández Martinez, che ha presentato l'opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «HELLER» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 7, 37 e 40 (domanda di registrazione n. 3 306 602).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Manuel Fernández Martinez

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo spagnolo «HELLER» per prodotti appartenenti alla classe 7 (n. 2 520 584).

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹), in quanto non esiste rischio di confusione tra i due marchi contrapposti.

¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 novembre 2007 — Volvo Trademark Holding/UAMI — Grebenschikova (SOLVO)

(Causa T-434/07)

(2008/C 37/39)

Lingua di redazione del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Volvo Trademark Holding AB (Gothenburg, Svezia) (rappresentanti: avv.ti T. Dolde, V. von Bomhard, A. Renck)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elena Grebenschikova (San Pietroburgo, Russia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 agosto 2007, procedimento R 1240/2006-2; e
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Elena Grebenschikova

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «SOLVO» per prodotti e servizi delle classi 9, 39 e 42 — domanda n. 3 555 422

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo e denominativo comunitario e nazionale «VOLVO» per, inter alia, prodotti e servizi delle classi 9 e 42

Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, in quanto i marchi in questione sono visivamente e foneticamente simili, e la commissione di ricorso non ha preso in considerazione tutti i fattori rilevanti, inclusi l'identità dei prodotti in oggetto e la reputazione di cui gode il marchio VOLVO.

Ricorso proposto il 29 novembre 2007 — New Look/UAMI (NEW LOOK)

(Causa T-435/07)

(2008/C 37/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: New Look Ltd (Weymouth, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e M. Blair e K. Gilbert, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 3 settembre 2007, procedimento R 670/2007-2;
- condannare l'UAMI a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NEW LOOK» per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26 e 35 — domanda n. 2 932 606

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, poiché la commissione di ricorso i) è incorsa in errore nell'imporre alla ricorrente di dimostrare il carattere distintivo acquisito in uno Stato membro diverso dal Regno Unito e dall'Irlanda; ii) ha erroneamente ritenuto che la prova dell'uso di «NEW LOOK» in forma stilizzata o in combinazione con un emblema distintivo, prodotta dalla ricorrente, non fosse atta a conferire carattere distintivo al marchio; e iii) non ha accordato sufficiente rilevanza complessiva alla prova dell'uso, fornita dalla ricorrente, nel Regno Unito e in Irlanda.

Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Spa Monopole/ UAMI — De Francisco Import (SpagO)

(Causa T-438/07)

(2008/C 37/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: De Francisco Import GmbH (Norimberga, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 13 settembre 2007 nel procedimento R 1285/2006-2 e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: De Francisco Import GmbH.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio nominativo «SpagO» per prodotti classificati nella classe 33 — domanda di registrazione n. 2 320 844.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: i marchi comunitari nominativi e figurativi comunitari, internazionali e nazionali «SPA», «SPA Citron» e «SPA Orange» per prodotti classificati nella classe 32.

Decisione della divisione di opposizione: conferma dell'opposizione in toto.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, dal momento che la commissione di ricorso ha sottovalutato la notorietà della SPA nel Benelux e non ha tenuto sufficientemente conto dei seguenti fattori:

- le similitudini fonetiche e visive dei marchi in oggetto;
- il fatto che l'uso del marchio «SpagO» per bibite alcoliche sarebbe nocivo per la reputazione dell'acqua minerale «SPA», la cui reputazione si fonda sull'elevata qualità, sulla purezza e sui benefici effetti per la salute;
- il fatto che l'uso di «SpagO» per bibite trarrebbe un vantaggio ingiusto dalla reputazione del marchio «SPA» e dalla sua immagine di qualità e purezza.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2007 — Coats Holdings/ Commissione

(Causa T-439/07)

(2008/C 37/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Coats Holdings Ltd (rappresentanti: W. Sibree e C. Jeffs, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare gli artt. 1, n. 4, e 2, n. 4, della decisione nella parte in cui si riferiscono alla Coats;
- in subordine, annullare o ridurre l'ammenda inflitta alla Coats dall'art. 2, n. 4, della decisione; e
- condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalla Coats.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 19 settembre 2007, C(2007) 4257 def., nel procedimento COMP/E-1/39.168 — PO/Hard Haberdashery: Fasteners, con la quale la Commissione ha ritenuto che la ricorrente, insieme con altre imprese, si sia resa responsabile di violazione dell'art. 81 CE, tra l'altro, praticando lo scambio di informazioni relative ai prezzi, la fissazione di prezzi minimi e la ripartizione dei mercati.

A sostegno della sua richiesta la ricorrente afferma che la valutazione degli elementi di prova da parte della Commissione è complessivamente viziata da manifesti errori. A giudizio della ricorrente la Commissione non ha dimostrato in diritto che la ricorrente era parte di un accordo bilaterale di ripartizione del mercato con la Prym tra gennaio 1977 e luglio 1998.

In subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato che qualsiasi infrazione si è protratta dopo il 19 settembre 1997 o che essa non ha dimostrato l'esistenza di un'infrazione unica e continuata fino al 15 luglio 1998 che autorizzasse la Commissione a infliggere alla ricorrente un'ammenda per un'infrazione durata ventun anni e mezzo.

La ricorrente lamenta inoltre, in subordine, che la Commissione ha violato i diritti fondamentali comunitari in materia processuale della ricorrente, ex art. 6, n. 3, lett. d), della Carta dei diritti e delle libertà fondamentali dell'Unione europea, di esaminare o far esaminare i testimoni a carico in procedimenti amministrativi di natura penale.

Infine, la ricorrente afferma, in subordine, che la Commissione è incorsa in errore avendo applicato meccanicamente un moltiplicatore pari al 215 % all'importo di base dell'ammenda per una durata di ventun anni e mezzo, anziché esercitare il suo margine di discrezionalità ai sensi degli applicabili orientamenti per il calcolo delle ammende.

Ricorso proposto il 29 novembre 2007 — Ryanair/Commissione

(Causa T-441/07)

(2008/C 37/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: E. Vahida, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare, in forza dell'art. 232 CE, che la Commissione ha omesso di agire conformemente ai suoi obblighi ai sensi del Trattato CE non avendo preso posizione nei riguardi della denuncia della ricorrente depositata presso la Commissione il 3 novembre 2005, seguita da una diffida in data 2 agosto 2007;
- condannare la Commissione a tutte le spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente, anche qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, a parere della Corte, renda superfluo statuire sul ricorso, o qualora la Corte dichiari il ricorso irricevibile, e
- disporre ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

Si sostiene in via principale che la Commissione ha omesso di esaminare in maniera diligente e imparziale la denuncia della ricorrente, in cui si asseriva che erano stati concessi aiuti illegittimi sotto forma di vantaggi attribuiti dallo Stato italiano a Volare, mediante la cancellazione dei debiti di Volare nei confronti degli aeroporti italiani pari a circa 20 milioni EUR e le riduzioni relative alle tasse aeroportuali e ai costi del carburante. In via subordinata, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha preso posizione sulla denuncia della ricorrente in cui si lamenta una discriminazione anticoncorrenziale e, quindi, una violazione dell'art. 82 CE.

La ricorrente deduce che le misure su cui verte la sua denuncia costituiscono un aiuto di Stato, poiché soddisfano tutte le condizioni previste all'art. 87, n. 1, CE. Inoltre, a suo giudizio, nell'eventualità che la Corte constati che alcuni dei vantaggi attribuiti a Volare non erano imputabili allo Stato in quanto gli aeroporti italiani avrebbero potuto determinare i propri oneri in modo autonomo, tali vantaggi equivalebbero a una discriminazione anticoncorrenziale che non può essere giustificata da motivi oggettivi e, quindi, viola l'art. 82 CE.

La ricorrente afferma altresì che la Commissione, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (¹) e del regolamento (CE) della Commissione n. 773/2004 (²), era tenuta a esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dalla denunciante, al fine di decidere se dovesse avviare il procedimento per l'accertamento di infrazione o respingere la denuncia. La Commissione non ha adottato alcuna decisione in seguito alla ricezione della denuncia per confermare la violazione o respingere la denuncia dopo aver informato la ricorrente ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 773/2004, o, da ultimo, dopo aver emanato una decisione dettagliatamente motivata con cui archiviava la denuncia in assenza di un interesse comunitario.

Di conseguenza, la ricorrente deduce che sussisteva una violazione *prima facie* del diritto della concorrenza e che la Commissione sarebbe dovuta giungere a tale conclusione, e, pertanto, avrebbe dovuto avviare il procedimento, in meno di 21 mesi. Pertanto, la durata dell'inerzia da parte della Commissione ha superato i limiti del ragionevole.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123, pag. 18).

Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Ryanair/Commissione

(Causa T-442/07)

(2008/C 37/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: E. Vahida, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiare che la Commissione ha omesso di definire la sua posizione conformemente agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, che include, in particolare, l'articolo 232 CE, in risposta alle denunce della ricorrente del 3 novembre e 13 dicembre 2005, nonché del 16 giugno e 10 novembre 2006, seguite da una diffida in data 2 agosto 2007;
- condannare la Commissione a tutte le spese, comprese quelle della ricorrente, anche qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, a parere della Corte, renda superfluo statuire sul ricorso, o qualora la Corte dichiari il ricorso irricevibile; e
- disporre ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente ha avviato un'azione ai sensi dell'art. 232 CE, asserendo che la Commissione non ha preso posizione riguardo alle sue denunce presentate il 3 novembre

2005, 13 dicembre 2005, 16 giugno 2006 e 10 novembre 2006, seguite da una diffida in data 2 agosto 2007.

Viene fatto valere, in via principale, che la Commissione non ha promosso e condotto a termine, in maniera diligente e imparziale, alcun esame delle denunce presentate dalla ricorrente, in cui si è asserito che erano stati concessi aiuti illegittimi sotto forma di vantaggi attribuiti dallo Stato italiano alle linee aeree Alitalia, Air One e Meridiana. In subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha preso posizione in merito alle denunce della ricorrente riguardanti la discriminazione anticoncorrenziale e, perciò, una violazione dell'art. 82 CE.

La ricorrente deduce che le misure su cui verte la sua denuncia, in particolare i) il pagamento ad Alitalia di un aiuto consistente in una «compensazione 9/11», ii) le condizioni favorevoli relative alla cessione di Alitalia Servizi a Fintecna, iii) il fatto che lo Stato italiano abbia omesso di reclamare il pagamento di debiti di Alitalia nei confronti di aeroporti italiani, iv) il finanziamento pubblico di indennità di licenziamento a carico di Alitalia, v) sconti su costi del carburante, vi) riduzioni dei costi aeroportuali nei nodi aeroportuali italiani, vii) il trasferimento di oltre 100 dipendenti Alitalia a Meridiana e Air One nonché viii) restrizioni discriminatorie sulle attività della ricorrente presso aeroporti regionali compreso quello di Ciampino, sono da imputarsi allo Stato italiano, costituiscono per Ryanair una perdita di entrate e avvantaggiano specificamente Alitalia nonché Air One e Meridiana nel caso di alcune delle misure in questione. Secondo la ricorrente, queste misure costituiscono un aiuto di Stato, poiché soddisfano tutte le condizioni previste all'art. 87, n. 1, CE.

In subordine, la ricorrente asserisce che il fatto che lo Stato italiano abbia omesso di reclamare il pagamento di debiti di Alitalia, le riduzioni dei costi aeroportuali nei nodi aeroportuali italiani, gli sconti su costi del carburante, nonché le restrizioni discriminatorie sulle attività della ricorrente presso aeroporti regionali costituiscono una violazione del diritto della concorrenza. Conseguentemente, la ricorrente sostiene che, nell'eventualità che la Corte constati che alcuni dei vantaggi attribuiti ad Alitalia, Air One e Meridiana non erano imputabili allo Stato in quanto gli aeroporti italiani e i fornitori di carburante che hanno accordato i menzionati vantaggi avrebbero operato in modo autonomo, tali benefici equivalebbero a una discriminazione anticoncorrenziale che non può essere giustificata da motivi oggettivi e, quindi, viola l'art. 82 CE.

Inoltre, la ricorrente deduce di avere un legittimo interesse a presentare una denuncia di questo genere in qualità sia di cliente di servizi aeroportuali e carburante per aerei sia di concorrente di Alitalia, Air One e Meridiana.

La ricorrente sostiene poi che la Commissione era soggetta a un obbligo di agire, in conformità alle disposizioni dei regolamenti (CE) del Consiglio n. 659/1999 ⁽¹⁾ e (CE) n. 1/2003 ⁽²⁾ e del regolamento (CE) della Commissione n. 773/2004 ⁽³⁾. Quest'ultima tuttavia non ha intrapreso alcuna azione a seguito della ricezione delle denunce né ha preso posizione una volta ricevuta la sua diffida.

Di conseguenza, la ricorrente deduce che sussisteva una violazione *prima facie* del diritto della concorrenza e che il decorso periodo, irragionevolmente lungo, di 9-21 mesi (in funzione della questione oggetto della denuncia), tra la ricezione della diffida da parte della Commissione e l'inazione della Commissione costituisce una carenza nell'accezione di cui all'art. 232 CE.

-
- (¹) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
- (²) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 1, pag. 1).
- (³) Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123, pag. 18).
-

Ricorso proposto il 5 dicembre 2007 — Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise/Commissione

(Causa T-444/07)

(2008/C 37/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) (Marsiglia, Francia) (rappresentante: avv. C. Bonnefoi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annnullare la decisione della Commissione 4 ottobre 2007, n. C(2007) 4645, recante soppressione del contributo concesso dal Fondo Sociale Europeo per il finanziamento di una sovvenzione FSE in Francia (CPEM) con decisione 17 agosto 1999, n. C(1999) 2645;
- riconoscimento del diritto ad un risarcimento per l'offesa pubblica all'immagine di un ente che agisce nell'ambito di una missione di interesse generale (danno stimato in EUR 100 000);
- riconoscimento del diritto ad un risarcimento individuale di un euro a titolo simbolico da corrispondere al personale del CPEM per lesione della tranquillità sul lavoro (minaccia per il futuro della struttura d'impiego e pertanto del loro impiego, poiché il versamento di un milione di euro comporta la chiusura del CPEM e del MSD);

— rimborso degli onorari degli avvocati e dell'assistenza legale resasi necessaria, per la quale potrà essere prodotta una documentazione giustificativa.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2007, n. C(2007) 4645, recante soppressione, in seguito alla relazione dell'OLAF, del contributo concesso dal Fondo Sociale Europeo (¹) per il finanziamento, sotto forma di sovvenzione globale, di un progetto pilota eseguito dal ricorrente.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due ordini di motivi: i primi concernono le modalità con cui l'OLAF ha condotto l'istruttoria sfociata nella decisione impugnata, ed hanno ad oggetto la violazione dei diritti della difesa; gli altri motivi riguardano il merito della decisione impugnata.

Da un lato, il ricorrente rileva che le modalità investigative seguite dall'OLAF avrebbero violato diversi principi del diritto comunitario, nonché propri di un procedimento istruttorio trasparente, quali il principio di presunzione di innocenza e il diritto di conoscere il contenuto reale e preciso delle accuse contenute nelle denunce all'origine del procedimento. Esso ritiene inoltre che l'OLAF abbia confuso i procedimenti previsti dal regolamento n. 2185/96 (²) con quelli relativi alle indagini di cui al regolamento n. 2988/95 (³). Dall'altro, il ricorrente addebita all'OLAF di avere fondato le conclusioni a suo carico sulle edizioni differenti e modificate della «Guida del promotore».

Nel merito, il ricorrente addebita alla Commissione di avere basato la propria decisione sulle conclusioni della relazione dell'OLAF, che avrebbe seriamente violato le nozioni del diritto francese di «ente senza fini di lucro» e di «messa a disposizione». Inoltre, esso afferma che l'OLAF avrebbe opposto al ricorrente la superiorità di una «Guida del promotore» rispetto al contenuto di un regolamento comunitario. Esso sostiene altresì che, pur essendo informata, la Commissione avrebbe comunque autorizzato i fatti addebitati al ricorrente dall'OLAF e nella decisione impugnata. Infine, il ricorrente deduce un motivo relativo all'inapplicabilità nonché all'inopponibilità del regolamento n. 1605/2002 (⁴) su cui si baserebbe una parte del ragionamento dell'OLAF e della decisione impugnata.

(¹) Decisione della Commissione 17 agosto 1999, n. C(2007) 2645, modificata dalla decisione 18 settembre 2001, n. C(2001) 2144.

(²) Regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 11 novembre 1996, n. 2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, pag. 2).

(³) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

(⁴) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Ricorso proposto il 7 dicembre 2007 — Berning & Söhne/Commissione**(Causa T-445/07)**

(2008/C 37/46)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Berning & Söhne GmbH & Co. KG (Wuppertal, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Niggemann e K. Gaßner)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 19 settembre 2007 [COMP/E-1/39.168 — articoli di merceria: cerniere C(2007) 4257];
- in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata ad una somma simbolica o comunque in modo adeguato;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 19 settembre 2007, C(2007) 4257 def., pratica COMP/E-1/39.168 — articoli di merceria: cerniere. Nella decisione impugnata, alla ricorrente ed ad altre imprese è stata inflitta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE. Secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe partecipato al coordinamento di aumenti di prezzo nonché allo scambio di informazioni riservate sui prezzi e sull'attuazione degli aumenti dei prezzi sui mercati delle «altre cerniere» e macchine da posa.

La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

In primo luogo, essa fa valere che la decisione impugnata viola i suoi diritti di difesa, poiché essa non avrebbe avuto modo di prendere posizione in merito ad una serie di incontri avvenuti nell'ambito dei cosiddetti «circolo di Basel» e «circolo del Wipptal» su cui la Commissione fonda la sua accusa riguardante il coordinamento di aumenti di prezzo nonché lo scambio di informazioni riservate sui prezzi e sull'attuazione degli aumenti di prezzo.

In secondo luogo, essa sostiene che la violazione della normativa in materia di intese imputatale è prescritta in quanto essa avrebbe posto fine alla sua partecipazione al «circolo di Basel» e al «circolo del Wipptal» fin dalla primavera 1997.

La ricorrente afferma inoltre che non sussiste alcuna infrazione all'art. 81, n. 1, CE, in quanto la Commissione non avrebbe fornito la prova necessaria della partecipazione della ricorrente ad eventuali intese.

La ricorrente sostiene, infine, che il calcolo dell'ammenda è manifestamente errato. A tal proposito, essa denuncia, in particolare, l'inesattezza degli accertamenti della convenuta in merito alla durata della presunta violazione da parte della ricorrente e alla gravità della violazione stessa nonché il carattere sproporzionato dell'importo dell'ammenda.

Ricorso proposto il 7 dicembre 2007 — Royal Appliance International GmbH/UAMI — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx)**(Causa T-446/07)**

(2008/C 37/47)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Royal Appliance International GmbH (Hilden, Germania) (rappresentanti: avvocati K.-J. Michaeli e M. Schork)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania).

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 3 ottobre 2007, nel procedimento R 572/2006-4;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Royal Appliance International GmbH.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio nominativo «Centrixx», per prodotti classificati nella classe 7 (domanda di registrazione n. 3 016 227).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio nominativo tedesco «sensixx» per prodotti classificati nella classe 7 (marchio n. 30 244 090).

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹), dal momento che la commissione di ricorso non avrebbe applicato correttamente i principi elaborati della giurisprudenza comunitaria sull'esame del rischio di confusione.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato che la controllata della ricorrente ha partecipato all'intesa dopo il 1997.

In subordine, la ricorrente deduce che la Commissione:

- ha commesso errori manifesti nel calcolo dell'ammenda;
- non ha tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti nel valutare la durata e la gravità dell'infrazione; e
- non ha valutato le circostanze attenuanti, quali il ruolo secondario svolto dalla controllata della ricorrente.

Ricorso proposto il 5 dicembre 2007 — Scovill Fasteners/Commissione

(Causa T-447/07)

(2008/C 37/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scovill Fasteners, Inc. (Clarkesville, Stati Uniti) (rappresentante: avv. O. Dugardyn)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 19 settembre 2007 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (Pratica COMP/E-1/39.168 — PO/articoli di merceria in metallo e in plastica: cerniere);
- in subordine, annullare o ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;
- condannare la Commissione alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 19 settembre 2007, C(2007) 4257 def., pratica COMP/E-1/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e in plastica: cerniere, in cui la Commissione ha constatato che la controllata della ricorrente, unitamente ad altre imprese, ha violato l'art. 81 CE concordando aumenti di prezzo coordinati e scambiando informazioni riservate su prezzi e sull'attuazione di aumenti di prezzo.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente ritenuto che la ricorrente e la sua controllata costituiscano un'unica entità economica e che la ricorrente non dev'essere considerata responsabile in solido per il pagamento dell'ammenda inflitta alla sua controllata per le asserite violazioni commesse da quest'ultima.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2007 — Rotter/UAMI (EU-BRUZZEL)

(Causa T-449/07)

(2008/C 37/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Rotter (Monaco, Germania) (rappresentante: M. Müller, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 27 settembre 2007, R 1415/2006-4.
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento, ivi incluse quelle sostenute nel procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale «EU-BRUZZEL» per prodotti e servizi classificati nelle classi 29, 30 e 43 (domanda di registrazione n. 4 346 185).

Decisione dell'esaminatore: respingere parzialmente la domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: respingere il ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹), dal momento che i marchi di cui si chiede la registrazione sarebbero privi di carattere distintivo con riguardo agli insaccati ancora controversi.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 3 dicembre 2007 — Harwin International/UAMI — Cuadrado (Pickwick)

(Causa T-450/07)

(2008/C 37/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harwin International LLC (Albany, Stati Uniti) (rappresentante: D. Przedborski, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cuadrado SA (Patrena, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI nel procedimento R 1245/2006-2, emanata il 10 settembre 2007;
- condannare il convenuto e la Cuadrado SA a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «PICKWICK COLOUR GROUP» per prodotti e servizi della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 826669

Titolare del marchio comunitario: Harwin International LLC

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Cuadrado SA

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Il marchio nazionale denominativo anteriore «PICK OUIC, CUADRADO SA, VALENCIA» e il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Pick Ouic» per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità totale del marchio richiesto

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 56, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94

La ricorrente conclude che quanto constatato dalla commissione di ricorso in merito alla mancanza di esame da parte della divisione di annullamento delle prove presentate dalla Cuadrado è contraddittorio e non conforme alla legge. La ricorrente sostiene inoltre che non esiste alcun rischio di confusione tra i marchi in questione.

Ricorso proposto il 10 dicembre 2007 — WellBiz/UAMI — Wild (WELLBIZ)

(Causa T-451/07)

(2008/C 37/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: WellBiz Verein, WellBiz Association (Eschen, Liechtenstein) (rappresentante: M. Schnetzer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Rudolf Wild GmbH & Co. KG (Eppelhein, Germania)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 2 ottobre 2007, procedimento R 1575/2006-1;
- respingere l'opposizione dell'opponente 9 marzo 2005 n. B 809 394;
- condannare l'UAMI e l'opponente sia alle spese del presente procedimento sia a quelle del procedimento di opposizione nonché del ricorso dinanzi allo stesso UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: WellBiz Verein, WellBiz Association

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio nominativo «WELLBIZ» per servizi classificati nelle classi 35 e 41 (domanda di registrazione n. 3 844 479).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Rudolf Wild GmbH & Co. KG.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: «WILD.BIZ» per servizi classificati nelle classi 38, 41 e 42 (marchio comunitario n. 2 225 175), ove l'opposizione si fonda su parte dei servizi classificati nella classe 41.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione con riguardo a tutti i servizi classificati nella classe 41.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾, dal momento che i marchi contrapposti sarebbero differenti sotto il profilo sonoro, visivo e concettuale; inoltre, il marchio il marchio su cui si fonda l'opposizione non avrebbe una notorietà particolarmente elevata, sicché la sua capacità distintiva non sarebbe forte.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 dicembre 2007 — Dylog Italia/UAMI — GSI Office Management (IP Manager)

(Causa T-453/07)

(2008/C 37/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dylog Italia (Torino) (rappresentante: avv. A. Ruo)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: GSI Office Management GmbH (Planegg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annnullamento della decisione della prima commissione di ricorso 27 settembre 2007, R982/2005-4, nella parte in cui essa dichiara l'insussistenza del rischio di confusione per tutti i servizi per i quali è richiesta la registrazione nelle classi 35, 38 e per i servizi della classe 42 ritenuti simili ai beni coperti dal precedente marchio italiano;
- In via subordinata, annullamento della decisione impugnata per la parte in cui la commissione di ricorso ha accertato l'insussistenza del rischio di confusione per tutti i servizi della classe 38 ed i servizi della classe 42 ritenuti simili ai beni coperti dal precedente marchio italiano;
- Condanna dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) alle spese sostenute dalla ricorrente, conformemente all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: GSI Office Management GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio nominativo comunitario «IP MANAGER» per servizi delle classi 35, 36, 38, 41 e 42 — domanda n. 2 177 277

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi denominativi precedenti nazionali e internazionali «MANAGER» per beni delle classi 9, 16, 35, 37, 39, 41 e 42 e marchio denominativo nazionale «HOTEL MANAGER» per beni e servizi delle classi 9 e 42

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 40/94.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — Sandoz/Commissione

(Causa T-105/04) ⁽¹⁾

(2008/C 37/53)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 106 del 30.4.2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2007 — UPS Europe e UPS Deutschland/Commissione

(Causa T-329/07) ⁽¹⁾

(2008/C 37/54)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 247 del 20.10.2007.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 7 novembre 2007 — Hinderyckx/Consiglio

(Causa F-57/06) ⁽¹⁾

(Dipendenti — Promozione — Esercizio di promozione 2005 — Mancata iscrizione nell'elenco dei dipendenti promossi — Violazione dell'art. 45 dello Statuto — Scrutinio per merito comparativo — Rapporti informativi redatti da istituzioni diverse)

(2008/C 37/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jacques Hinderyckx (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. J. Martin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Simm e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Da una parte, annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado B* 8 a titolo dell'esercizio di promozione 2005 e, dall'altra, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporta, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese del sig. Hinderyckx.*
- 3) *Il sig. Hinderyckx sopporta i due terzi delle proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 178 del 29.7.2006, pag. 34.

Ricorso proposto il 29 agosto 2007 — Domínguez González/Commissione

(Causa F-88/07)

(2008/C 37/56)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Juan Luís Domínguez González (Girona, Spagna) (rappresentante: sig. R. Nicolazzi Angelats, abogado)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- condannare la convenuta a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito, la somma di EUR 20 310,68, esclusi i danni materiali e personali e le spese del ricorso;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma aver subito in seguito alla decisione della Commissione 20 luglio 1999, con cui viene risolto il contratto che il ricorrente ha firmato il 1º luglio 1999 con l'Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO), dopo aver superato la visita medica prevista in tale contratto.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente afferma, in particolare, che:

- la risoluzione del contratto è stata determinata da un esame dei suoi problemi di salute effettuato senza utilizzare prove recenti e, di conseguenza, senza tenere in considerazione il suo reale stato di salute;
- non ha ricevuto alcuna risposta alle lettere successivamente indirizzate ai responsabili dell'ECHO per correggere l'errore precedente;
- la Commissione ha violato le clausole del contratto che prevedevano che il contratto entrasse in vigore solo qualora lo stato di salute del dipendente fosse stato valutato positivamente;
- è stato violato il suo diritto di difesa.

**Ricorso proposto il 30 ottobre 2007 — Smadja/
Commissione delle Comunità europee**

(Causa F-135/07)

(2008/C 37/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniele Smadja (Nuova Dheli, India) (rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annnullamento della decisione della Commissione di nomina della ricorrente, dipendente inizialmente inquadrata nel grado A*15, quarto scatto, in quanto essa stabilisce il suo inquadramento nel grado A*15, primo scatto, a seguito della sua rinomina al posto di direttore della direzione B della direzione generale «Relazioni esterne» (RELEX.B), avvenuta in seguito

all'annullamento della sua prima nomina. Domanda di risarcimento danni morali e materiali.

Conclusioni della ricorrente

- Annnullare l'atto di nomina della ricorrente 21 dicembre 2006, in quanto esso stabilisce il suo inquadramento in qualità di direttore nel grado A*15, primo scatto, e determina la sua anzianità di scatto al 1º novembre 2005, a seguito della sua rinomina, il 15 novembre 2005, al posto di direttore della direzione «Relazioni multilaterali e diritti dell'uomo» della direzione generale «Relazioni esterne» (RELEX.B), rinomina avvenuta in seguito all'annullamento della sua prima nomina allo stesso posto con sentenza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2005, causa T-218/02, Napoli Buzzanca/Commissione;
- condannare la convenuta al pagamento della somma di EUR 25 000 a titolo di risarcimento danni morali e materiali, e pregiudizio alla carriera della ricorrente.
- condannare la convenuta alle spese.